

Al Ministero dell'Interno
Dipartimento Affari Interni e Territoriali
Sportello Autonomie
(rif DAIT, Direzione centrale UTG e
Autonomie, nota prot 1.6.2011 n.)
P.zza del Viminale, 1
00184 ROMA

Al Consigliere
Comune di Parabita (Le)
info@.....it

OGGETTO: Diritto di accesso dei consiglieri comunali. Modifiche al Regolamento del Comune di Parabita (Le). Richiesta parere.

Il Ministero dell'Interno, a seguito di una nota inviata da un consigliere del Comune di Parabita, chiede un parere in ordine alle modifiche e integrazioni che il Consiglio comunale intende apportare al Regolamento approvato con deliberazione n.69 del 30.6.1992, stabilendo, in particolare, che è escluso l'accesso "*agli atti non ancora emanati al momento della richiesta*" (art. 5, comma 3); che il responsabile del settore ha facoltà di differire l'accesso agli atti legali o tecnici afferenti liti in potenza o in atto (art 6 comma 4) e che i consiglieri possono prendere visione di tutti gli atti per soli due giorni settimanali ed in determinate fasce orarie (art. 9).

In merito alle segnalazioni ed osservazioni del Ministero istante, la Commissione rappresenta che:

sub 1) non v'è alcuna valida ragione per limitare il diritto di accesso dei consiglieri comunali in quanto l'ampiezza di tale diritto, come riconosciuto dall'art 43 TUEL, determina, di riflesso, che possa in astratto indirizzarsi, oltre che verso qualsiasi "notizia" o "informazione", anche verso tutti gli atti non ancora formalmente emanati, ricomprendendo gli atti preparatori, relazioni o pareri informali anche se non hanno una autonoma rilevanza, estendendo tale diritto anche a bozze o a brogliacci (in questo senso, cfr., da ultimo, parere Commissione 20 aprile 2009);

sub 2) non appare legittimo il differimento dell'accesso agli atti legali o tecnici afferenti liti in potenza o in atto perché il potere di differimento previsto dalla generale disciplina della legge n 241/1990 (art 24) e del DPR n 184/2006 (art 9) risulta incompatibile con l'ampio e speciale diritto di accesso dei consiglieri comunali ex art 43 TUEL, in quanto per regola l'accesso dei consiglieri comunali non tollera limiti. Diversamente opinando gli Uffici comunali potrebbero sindacare il nesso intercorrente tra l'oggetto delle richieste di informazioni avanzate da un Consigliere comunale e le modalità di esercizio del munus da questi espletato, in tal modo pregiudicando la cura di un interesse pubblico connesso al mandato conferito. Restano ovviamente salve le eccezionali ipotesi in cui l'accesso sia piegato ad esigenze meramente personali, al perseguimento di finalità emulative o che comunque aggravino eccessivamente, al di là dei limiti di proporzionalità e ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa;

sub 3) la limitazione dell'orario d'accesso agli uffici non lede di per sé le prerogative del consigliere comunale, dal momento che il diritto ad ottenere i documenti amministrativi e le notizie richieste non comporta anche quello di disporre senza limiti del tempo del personale degli uffici.

Quindi, la disposizione non sembra contenere irregolarità sembrando ispirata all'esigenza di evitare ritardi e disservizi nell'ordinaria attività amministrativa. Tuttavia, resta ferma la necessità che l'accesso sia consentito nei tempi più celeri e ragionevoli possibili in modo tale da consentire il concreto espletamento del mandato, come nei casi di discussioni politiche o procedimenti amministrativi urgenti o in corso.

Al Ministero dell'Interno
Dipartimento Affari Interni e Territoriali
Sportello Autonomie
(rif DAIT - Direzione centrale UTG e
Autonomie nota prot 1.6.2011 n.)
P.zza del Viminale, 1
00184 ROMA

OGGETTO: diritto di accesso dei consiglieri comunali. Modifiche al Regolamento del Comune di Teverola (Ce). Richiesta parere.

Il Ministero dell'Interno, in seguito ad una nota inviata dal sindaco del Comune di Teverola, chiede un parere in ordine alle modifiche e integrazioni che il Consiglio comunale intende apportare al Regolamento sull'accesso dei consiglieri comunali, prevedendo, in particolare, di:

- 1) escludere le richieste di accesso dei consiglieri che rappresentino reiterazione di altre già presentate;
- 2) prolungare il termine per concedere la visione e il rilascio di copie degli atti da 3 a 7 gg;
- 3) ammettere all'accesso solo il capogruppo e non i singoli consiglieri che fanno parte del gruppo;
- 4) organizzare nell'ufficio di segreteria gli spazi necessari per la visione e il rilascio di copia degli atti.

Al riguardo, la Commissione rappresenta che:

quanto ai quesiti sub 1) e sub 3) - da esaminare congiuntamente inerendo a connesse problematiche - non potrebbe negarsi al singolo consigliere comunale di ottenere informazioni o atti detenuti dall'amministrazione comunale, anche quando la richiesta di accesso sia analoga a quella presentata da altri consiglieri comunali del gruppo, in quanto la prerogativa è riconosciuta al singolo rappresentante politico in funzione dello svolgimento del proprio mandato. Tuttavia, la reiterazione di istanze di accesso da parte dei medesimi consiglieri in assenza di elementi di novità potrebbe costituire un abuso del diritto all'informazione, un abuso del diritto, permanendo l'esigenza che le istanze di accesso non abbiano carattere emulativo e non aggravino eccessivamente, superando i limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, la corretta funzionalità dell'amministrazione comunale (arg ex Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 2 settembre 2005, n. 4471);

quanto al quesito sub 2), l'ampliamento del termine per evadere la richiesta di accesso (da 3 a 7 gg), seppur complessivamente contenuto sotto il profilo temporale, potrebbe comunque determinare il rischio di concreta soppressione delle prerogative del consigliere nei casi di procedimenti urgenti o che richiedano l'espletamento delle funzioni politiche entro un termine inferiore a quello previsto. Onde scongiurare tale pericolo, è necessario che l'ente garantisca l'accesso al consigliere comunale nell'immediatezza e in ogni caso nei tempi più celeri e ragionevoli possibili. Nel caso in cui l'accesso non possa essere garantito subito (per eccessiva gravosità della richiesta), rientrerà nelle facoltà del responsabile del procedimento dilazionare opportunamente nel tempo il rilascio delle copie, ferma restando la facoltà del consigliere comunale di prendere visione, nel frattempo, di quanto richiesto negli orari stabiliti presso gli uffici comunali competenti, anche con mezzi informatici;

quanto al quesito sub 4), l'individuazione di spazi presso la segreteria dell'ente civico, da destinare alla presa visione e/o al rilascio di copie di atti, appare una misura organizzativa, tra le altre possibili in astratto, pienamente compatibile con il regime di accesso dei consiglieri comunali.

Comune di Castelfranci
Piazza Municipio
83040 CASTELFRANCI (AV)

OGGETTO: Accesso a documenti contabili del Comune da parte dei consiglieri comunali.

Il Comune in indirizzo chiede a questa Commissione di formulare il proprio parere in ordine alla richiesta di accesso di alcuni consiglieri di minoranza ad una serie di documenti contabili (impegni di spesa, fatture, richieste di pagamento, ecc) relativi a documentazione ricevuta in seguito alle ultime interpellanze consiliari dalla quale si evincerebbe un grave deficit finanziario. Il Comune chiede se l'istanza, nei modi come formulata, possa essere utilmente evasa, entro quali termini e con quali modalità considerata l'indeterminatezza e genericità della stessa; chiede, inoltre, se:

1. i consiglieri comunali sono tenuti o meno al segreto nei casi specificati dalla legge;
2. l'amministrazione abbia l'obbligo o meno di valutare l'estensione dell'istanza al fine di verificare se sia o meno capace di "paralizzare" l'attività dell'ufficio che detiene i documenti;
3. la richiesta di rilascio copie possa essere generica e indiscriminata.

Il "diritto di accesso" ed il "diritto di informazione" dei consiglieri comunali nei confronti della P.A. trovano la loro disciplina specifica nell'art.43 del d.lgs. n. 267/2000 (TU degli Enti locali) che riconosce ai consiglieri comunali e provinciali il "*diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato*".

Dal contenuto della citata norma si evince il riconoscimento in capo al consigliere comunale di un diritto dai confini più ampi sia del diritto di accesso ai documenti amministrativi attribuito al cittadino nei confronti del Comune di residenza (art. 10, T.U. enti locali) sia, più in generale, nei confronti della P.A. quale disciplinato dalla l. n. 241/1990. Tale maggiore ampiezza di legittimazione è riconosciuta in ragione del particolare *munus* espletato dal consigliere comunale, affinché questi possa valutare con piena cognizione di causa la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione, onde poter esprimere un giudizio consapevole sulle questioni di competenza della P.A., opportunamente considerando il ruolo di garanzia democratica e la funzione pubblicistica da questi esercitata (a maggior ragione, per ovvie considerazioni, qualora il consigliere comunale appartenga alla minoranza, istituzionalmente deputata allo svolgimento di compiti di controllo e verifica dell'operato della maggioranza). A tal proposito, il Giudice amministrativo individua la situazione giuridica in capo ai consiglieri comunali con l'espressione "diritto soggettivo pubblico funzionalizzato", vale a dire un diritto che "implica l'esercizio di facoltà finalizzate al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate direttamente al consiglio comunale".

A tal fine il consigliere comunale non deve motivare la propria richiesta di informazioni, poiché, diversamente opinando, la P.A. si ergerebbe ad arbitro delle forme di esercizio delle potestà pubblicistiche dell'organo deputato all'individuazione ed al perseguimento dei fini collettivi.

Ogni limitazione all'esercizio del diritto sancito dall'art. 43, TUEL interferisce inevitabilmente con la potestà istituzionale del consigliere comunale di sindacare la gestione dell'ente, onde assicurare – in uno con la trasparenza e la piena democraticità – anche il buon andamento. Evidentemente, il diritto di accesso non può essere garantito nell'immediatezza in tutti i casi, e, dunque, rientrerà nella facoltà del responsabile del procedimento dilazionare opportunamente nel tempo il rilascio delle copie richieste, al fine di contemperare tale adempimento straordinario con l'esigenza di assicurare l'adempimento dell'attività ordinaria, concedendo ovviamente, nel frattempo, la facoltà di prendere visione di quanto richiesto negli orari stabiliti presso gli uffici comunali.

Detto del diritto di accesso dei consiglieri comunali così come configurato dalla giurisprudenza alla luce dell'art. 43, TUEL, e ritenuto che la domanda dei consiglieri di minoranza in questione sia sufficientemente determinata e non generica, si risponde agli ulteriori quesiti posti dal Comune di Castelfranci:

PLENUM 7 LUGLIO 2011

1. i consiglieri comunali sono tenuti a preservare la riservatezza del contenuto dei documenti acceduti e rispondono verso i terzi del pregiudizio arrecato dalla loro illegittima divulgazione;
2. l'amministrazione non può sindacare la richiesta di accesso dei consiglieri comunali sotto nessun profilo, nemmeno quello della sua estensione – ma può modulare il suo adempimento nel tempo al fine di evitare la paralisi dell'ordinaria attività amministrativa;
3. la richiesta di accesso non può mai essere generica ed indiscriminata.

OGGETTO: Accesso a documenti concernenti il ricovero (giudiziario) del figlio da parte di padre naturale sospeso dalla patria potestà.

Il Comune in indirizzo chiede a questa Commissione parere circa il diritto di un padre naturale - che ha riconosciuto la propria paternità, ma che è stato sospeso dalla patria potestà - di accedere ai documenti riguardanti il ricovero del figlio minore (ordinato dall'Autorità giudiziaria) presso una struttura a spese dell'amministrazione comunale.

Ritiene questa Commissione che occorre fare una netta distinzione fra atti concernenti specificamente l'esercizio della patria potestà - e cioè atti dispositivi che incidono sullo stato e/o i beni del minore che, in caso di sospensione della patria potestà, può assumere solo il tutore nominato dall'autorità giudiziaria - e atti diretti ad avere mera conoscenza dello stato del minore (come appunto quelli relativi al suo ricovero) che traggono la loro legittimazione dal titolo di padre naturale. In questo secondo caso, che è quello che ne occupa, al padre, in quanto tale, pur sospeso dalla patria potestà, non può essere negata la semplice conoscenza di atti (quindi anche quelli del procedimento penale che il Comune dovesse detenere), che concernono la sfera giuridica del proprio figlio naturale, previa comunicazione al tutore in qualità di controinteressato.

Sig.
Via
19038 Sarzana (SP)

OGGETTO: Accesso a licenze ed autorizzazioni per l'apertura di supermercato.

Il Sig., cittadino residente, ha chiesto l'accesso a licenze ed autorizzazioni relativi all'apertura di un supermercato in quanto "vicinante" di tale futura apertura di esercizio commerciale.

Il Comune ha opposto il suo diniego perché *il contenuto della domanda non presenta le caratteristiche di interesse diretto, concreto ed attuale e perché, ai sensi dell'art. 29 del regolamento comunale sull'esercizio del diritto di accesso non sussistono gli elementi che ne consentano l'individuazione e la legittimazione e per mancanza della motivazione con eventuale specificazione dell'interesse connesso.*

Per quanto riguarda la legittimazione all'accesso agli atti adottati da enti locali, la consolidata giurisprudenza di questa Commissione distingue la diversa posizione dei cittadini residenti e non. Per i primi, cittadini residenti (siano essi persone fisiche, associazioni o persone giuridiche), il principio fondamentale che informa l'orientamento consolidato della Commissione sull'applicazione dell'art. 10, TUEL è quello di "specialità": si ritiene cioè che il legislatore abbia adottato una disciplina specifica per gli enti locali versata nel TUEL approvato con il d.lgs. n. 267/2000. Tale specialità comporta, in linea generale, che le norme contenute nella l. n. 241/1990 si applicano al TUEL solo in via suppletiva, ove necessario, e nei limiti in cui siano con esso compatibili. E mentre, per l'accesso agli atti di amministrazioni centrali dello Stato (e sue articolazioni periferiche) l'art. 22, comma 1, lett. b), l. n. 241/1990 prevede che la legittimazione all'accesso spetti soltanto ai soggetti titolari di un "*interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso*", l'art. 10 del TUEL non stabilisce invece alcuna restrizione e si limita a prevedere l'esistenza di un'area di atti (non precisata) il cui accesso o è assolutamente precluso per legge o è differibile (tale essendo l'effetto pratico della necessaria dichiarazione del Sindaco) nei casi previsti da un apposito regolamento, a tutela della riservatezza. Secondo la Commissione i diversi contenuti delle due disposizioni citate caratterizzano la specificità del diritto di accesso dei cittadini comunali configurandolo alla stregua di un'azione popolare che non deve essere accompagnata né dalla titolarità di una situazione giuridicamente rilevante né da un'adeguata motivazione.

Nella specie, il diniego opposto dal Comune appare illegittimo nella sua motivazione sia allorché fa riferimento alla titolarità di un interesse diretto, concreto ed attuale di cui all'art. 22, comma 1, lett. b), l. n. 241/1990, sia quando, richiamando analoga disposizione contenuta nel regolamento comunale (art. 29) sottolinea la mancanza degli elementi che non ne consentirebbero la individuazione (che, al contrario, sembrano sussistere) e la mancanza dell'eventuale specificazione dell'interesse connesso (anche questo sufficientemente espresso, e comunque ulteriormente chiarito con e-mail del 19 maggio 2011, allegata agli atti).

L'istanza di accesso andrebbe pertanto accolta.

Sig.
Via
00143 Roma

OGGETTO: Accesso ad atti della Commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica.

Il Sig.chiede di conoscere il parere di questa Commissione sui seguenti quesiti:

1. se, con riferimento all'art. 23 del d.p.r. n. 655/1964, le decisioni di una Commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica, comunicate per estratto, possono essere visionate e rilasciate in copia per intero;

2. se qualunque cittadino o soltanto gli interessati alle decisioni possono ottenere copia del decreto ministeriale di nomina dei membri della suddetta Commissione.

Quanto al primo quesito, la risposta è affermativa atteso che l'art. 23 citato riguarda la modalità di comunicazione della decisione – che come ogni decisione anche di organo giurisdizionale ha come contenuto l'indicazione del dispositivo – di cui l'interessato potrà chiedere copia integrale.

In ordine al secondo quesito giova ricordare che il decreto di nomina dei membri delle Commissioni in questione, che sono organi periferici statali, ricade come tutti gli atti di amministrazione centrale dello Stato sotto la disciplina dell'art. 1, comma 1, lett. b, l. n. 241/1990, secondo il quale il diritto di accesso può essere esercitato da chi sia titolare di un *interesse diretto, concreto e attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.*

Segretario Comunale di
Grotteria
Piazza Nicola Palermo
GROTTERIA (RC)

OGGETTO: accesso dei consiglieri comunali a tutti i documenti protocollati dal Comune.

Il Segretario comunale di Grotteria ha comunicato che un consigliere comunale ha chiesto di avere notizia, con deposito quotidiano di apposito elenco presso l'ufficio protocollo, di tutti i documenti protocollati dall'ente nella giornata precedente, con specifica delle informazioni relative ad oggetto, mittente destinatario e numero progressivo di identificazione. Chiede pertanto di conoscere se, ad avviso di questa Commissione, una domanda di tale ampiezza possa ritenersi ammissibile.

Osserva la Commissione che anche per i consiglieri comunali deve ritenersi operante il limite dell'art. 2 del regolamento approvato con DPR 12 aprile 2006 n. 184, secondo cui "*la pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le domande d'accesso*". Pertanto, la richiesta di predisporre *ex novo* apposito dettagliato elenco quotidiano da depositare presso l'Ufficio protocollo deve ritenersi priva di giustificazione normativa. Va peraltro tenuto presente che il consigliere comunale ha diritto d'accesso al protocollo informatico del Comune, e quindi può liberamente trarre dalla relativa consultazione tutte le notizie ritenute necessarie.

Cons.
[.....@comune.garbagnate-
milanese.mi.it](mailto:.....@comune.garbagnate-milanese.mi.it)

OGGETTO: accesso del consigliere comunale a provvedimenti urbanistici in itinere.

Il Sig., Consigliere comunale di Garbagnate Milanese (MI), ha chiesto il parere di questa Commissione sul comportamento degli Uffici comunali che gli hanno consentito l'accesso per sola visione ad un provvedimento urbanistico in itinere, peraltro già trasmesso ai comuni limitrofi per il parere di competenza, differendo la chiesta consegna di copia in formato digitale del provvedimento ad una data successiva all'approvazione del provvedimento stesso.

Al riguardo la Commissione fa presente che nell'attuale disciplina del diritto d'accesso è scomparsa la figura dell'accesso per sola visione, e che ai sensi dell'art. 43 del T.U.E.L. i consiglieri hanno diritto di ottenere, dai competenti Uffici comunali, senza eccezioni, tutte le notizie e tutti i documenti necessari per l'esercizio delle loro funzioni ed in possesso dell'Ente. L'indicato differimento deve quindi ritenersi privo di giustificazione.

Regione Calabria
Dipartimento n. 6 Agricoltura
Via Enrico Molé
88100 Catanzaro

.....
Zona industriale Saline
89060 Montebello Jonico (RC)

OGGETTO: domanda d'accesso della

A seguito della nota del 9 giugno scorso si trasmette alla Regione Calabria, per le eventuali osservazioni di competenza, copia della nota del precedente 2 maggio inviata alla scrivente dalla, successivamente integrata dalla Società con le note del 26 giugno e del 1 luglio, anch'esse unite alla presente con i relativi allegati.

Si assegna ad entrambe le parti il termine di giorni quindici, decorrente dalla ricezione della presente nota, per eventuali precisazioni. Spirato tale termine la questione sarà sottoposta all'esame della Commissione nella prima adunanza utile.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Legione Carabinieri " Piemonte e Valle d'Aosta"- Compagnia di Novara- Nucleo Operativo e Radiomobile

Fatto

Il signor, Carabiniere in servizio presso l'Aliquota Radiomobile CC di Novara, in data 1.4.2011, chiedeva di poter accedere alla documentazione caratteristica formata per il periodo compreso tra il 4.2.2010 ed il 15.12.2010, in vista dell'avanzamento, dal Comandante della locale Aliquota Radiomobile e dal Comandante del Nucleo Operativo Radiomobile da cui la prima dipende.

Tale richiesta era giustificata dalla necessità di acquisire la documentazione richiesta al fine di proporre ricorso al TAR.

Formatosi il silenzio-rigetto su tale istanza, il signor, in data 18.5.2011, adiva la Commissione per ottenere l'accesso alla documentazione richiesta.

La Commissione, all'esito dell'adunanza del 31 maggio 2011, prendeva atto della cessazione della materia del contendere, avendo l'Amministrazione, in data 24.5.2011, comunicato la propria disponibilità a consentire l'accesso chiesto dal ricorrente, dichiarando l'improcedibilità del ricorso.

In data 17.6.2011, il signor, rappresentava che, alla stessa data, soltanto il Comandante della locale Aliquota radiomobile si era reso disponibile a consentire l'accesso agli atti, avendo il Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile continuato a mantenere un silenzio assoluto sull'istanza di accesso. Il ricorrente chiedeva, pertanto, che la Commissione, preso atto della cessazione solo parziale della materia del contendere, si pronunciasse anche sulla determinazione di rigetto implicitamente adottata dal Comandante del NORM CC di Novara.

L'Amministrazione, con nota del 27.6.2011, rappresentava che la documentazione resa accessibile al ricorrente era comprensiva anche dei documenti utilizzati dal Comando del NORM CC di Novara, non esistendo altri documenti utilizzati per la formulazione del giudizio in questione.

Diritto

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Il ricorrente non denuncia alcun vizio revocatorio tale da giustificare un riesame da parte della Commissione della decisione precedentemente adottata all'esito dell'adunanza del 31.5.2011.

Ad ogni buon conto, l'Amministrazione ha confermato che tutti i documenti utilizzati nel procedimento di valutazione ai fini dell'avanzamento riguardante il ricorrente gli sono stati resi accessibili, ragion per cui la determinazione con la quale la Commissione aveva fatto discendere l'improcedibilità del ricorso originario dalla cessazione della materia del contendere è assolutamente corretta.

PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Ministero della Difesa

Fatto

Il signor, essendo stato invitato dal Ministero della Difesa, in qualità di controinteressato a rassegnare le proprie osservazioni in merito alle controdeduzioni proposte dal signor, autore di un ricorso straordinario per revocazione, proposto in data 3.3.2010, in data 1.4.2011 rassegnava le proprie osservazioni, nelle quali riferiva un errore in cui sarebbe incorso il signor

In data 14.4.2011, il Ministero della Difesa comunicava all'odierno ricorrente l'invio delle sue "osservazioni" al Consiglio di Stato.

Con nota del 5 maggio 2011, il signor chiedeva all'Amministrazione il rilascio di copia delle determinazioni assunte circa il fatto riferito al punto 6) delle osservazioni rassegnate dal signor in data 1.4.2011.

L'Amministrazione, con nota del 17 maggio 2011, rappresentava che la segnalazione di quanto rappresentato al punto 6) delle osservazioni del 1.4.2011 non vincolerebbe l'Amministrazione a provvedere, che essa sarebbe comunque incompetente ad adottare determinazioni e provvedimenti al riguardo, trattandosi di problematica che esula dalla materia del reclutamento, e che, comunque, l'accedente non sarebbe legittimato a conoscere siffatte eventuali determinazioni.

Il signor, in data 18 giugno 2011, adiva la Commissione contestando la legittimità del diniego dell'accesso oppostogli dall'Amministrazione.

In data 29.6.2011, il signor inviava una memoria nella quale argomentava diffusamente nel senso dell'inammissibilità e comunque dell'infondatezza del ricorso.

Diritto

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 12 del d.p.r. n. 184/2006, in accoglimento dell'eccezione puntualmente sollevata dal controinteressato.

E' incontestabile che il ricorso è assolutamente carente della sommaria esposizione dei fatti necessaria al fine di consentire, non solo un'adeguata difesa di un eventuale controinteressato, ma anche l'indispensabile cognizione della fattispecie concreta da parte della Commissione che sola consente una decisione consapevole.

PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Ufficio scolastico regionale della Sicilia

Fatto

Il signor, docente di religione con contratto a tempo indeterminato, attualmente in servizio presso una Scuola Media Statale di Roma, in data 11.5.2011, chiedeva all'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia di poter accedere ai dati relativi all'organico dei docenti di religione nelle scuole secondarie delle diocesi di Agrigento, Mazara, Monreale, Trapani e Palermo, giustificando tale richiesta con il suo interesse a partecipare alle operazioni di mobilità, come previsto dall'art. 37 bis del contratto.

Formatosi il silenzio-rigetto su tale istanza di accesso, il signor, in data 20.6.2011, adiva la Commissione per ottenere l'accesso ai dati richiesti.

L'Amministrazione, in data 27.6.2011, inviava una nota nella quale, in buona sostanza, rappresentava che, alla data dell'11.5.2011 tutte le sedi di interesse del ricorrente risultavano coperte e che non fosse comprensibile il senso della sua istanza di accesso, poiché il personale docente, a differenza di quello delle altre categorie del pubblico impiego, non presenterebbe istanze di trasferimento sulla base di vuoti di organico, in quanto le sedi eventualmente vacanti potrebbero risultare coperte successivamente per effetto di titoli di preferenza spettanti a controinteressati.

Diritto

La Commissione rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 22, comma 4 della legge n. 241/1990, non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo.

Nel caso di specie l'accesso ha ad oggetto dati che, a detta dello stesso ricorrente, non risultano da documenti od atti dell'Amministrazione, ma sono desumibili all'esito di un'attività di elaborazione di altri dati in possesso della stessa.

Ciò esclude l'accessibilità ai dati richiesti, indipendentemente dal rilievo che possano avere le considerazioni formulate dall'Amministrazione nella nota inviata alla Commissione.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Agenzia delle Entrate di Vicenza

Fatto

La signora, in data 9.5.2011, rivolgeva all'Agenzia delle Entrate di Vicenza un'istanza di accesso alle dichiarazioni dei redditi del suo coniuge, notaio dottor- dal quale l'odierna ricorrente è legalmente separata- relative agli ultimi dieci anni, al fine di poter accertare con esattezza l'entità dei redditi del dottor, in vista dell'esecuzione della sentenza del Tribunale di Reggio Calabria concernente l'erogazione dell'assegno di mantenimento in favore della signora e della di lei figlia.

In data 18.6.2011 la signora adiva la Commissione, dolendosi del silenzio-rigetto formatosi sulla predetta istanza di accesso, chiedendo il riesame della stessa e, previa valutazione dell'illegittimità della determinazione di diniego dell'accesso in questione, ex art. 25 della legge n. 241/1990, l'adozione da parte della Commissione delle conseguenti determinazioni.

L'Agenzia delle Entrate di Vicenza, in data 28.6.2011, inviava una memoria nella quale contestava la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso in questione, allegando la nota del 9.6.2011, con cui l'Amministrazione aveva comunicato il rigetto dell'istanza di accesso dell'odierna ricorrente, esternando le ragioni di tale determinazione, ragioni ribadite nella predetta memoria.

Diritto

La Commissione, allo stato degli atti, non è in condizione di decidere.

L'Amministrazione ha invocato, a sostegno del rigetto dell'istanza di accesso in questione, il disposto dell'art. 5, comma 1, lettera a) del D.M. 603/1996 (recante il regolamento per la disciplina dei documenti sottratti all'accesso adottato dal Ministero delle Finanze) - che prevede l'inaccessibilità della documentazione finanziaria, economica, patrimoniale e tecnica di persone fisiche e giuridiche, imprese ed associazioni comunque acquisita ai fini dell'attività amministrativa, per motivi attinenti alla riservatezza dei soggetti interessati, salva l'accessibilità degli atti e documenti la cui conoscenza sia necessaria per la cura e la difesa di interessi giuridicamente rilevanti- così come interpretato dalla Circolare 28 luglio 1997 n. 213 del Ministero delle Finanze-Segretariato Generale.

Alla stregua di tale interpretazione amministrativa della predetta norma regolamentare, il contrasto tra una posizione giuridica di natura eminentemente economica ed il diritto alla riservatezza dei dati e delle informazioni contenuti in atti e documenti formati o detenuti dall'Amministrazione dovrebbe risolto in favore del diritto alla *privacy*.

Dal momento che la situazione giuridica soggettiva che sostanzia l'interesse ad accedere ai documenti richiesti dalla ricorrente ha natura economica, tale interesse non può non esser destinato a soccombere a petto dell'esigenza di tutela della riservatezza del controinteressato.

E' evidente la necessità per la Commissione di acquisire la risoluzione ministeriale menzionata dall'Amministrazione al fine di poter valutare, con piena cognizione di causa, la legittimità della determinazione di rigetto dell'istanza di accesso adottata dall'Agenzia delle Entrate.

Nelle more dell'acquisizione di tale atto amministrativo, i termini di legge sono interrotti.

PQM

PLENUM 7 LUGLIO 2011

La Commissione invita l'Amministrazione a produrre la risoluzione ministeriale indicata in motivazione, ferma restando l'interruzione dei termini di legge nelle more dell'espletamento di tale incombenza istruttorio.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Ministero per i Beni e le Attività Culturali- Soprintendenza Archivistica per la Puglia

Fatto

Il signor, in data 16.5.2011, rivolgeva alla Soprintendenza Archivistica per la Puglia un'istanza di accesso agli atti in possesso dell'Amministrazione ai fini del rilascio di attestazioni successivamente presentate ai fini dell'aggiudicazione di una gara di appalto a tutela degli interessi della Pròdeo s.p.a. di cui il ricorrente dichiarava di essere legale rappresentante.

L'Amministrazione, in data 26.5.2011, acconsentiva all'accesso richiesto, ma successivamente, in data 1.6.2011, differiva l'accesso in questione.

In data 23.6.2011 il signor adiva la Commissione, chiedendo il riesame dell'istanza di accesso e, previa valutazione dell'illegittimità della determinazione di differimento dell'accesso in questione, ex art. 25 della legge n. 241/1990, l'adozione da parte della Commissione delle conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione, in data 29.6.2011, inviava una nota nella quale rappresentava che, all'esito dell'esame della documentazione attestante l'interesse all'accesso trasmessa dalla ricorrente, in data 21.6.2011 si era comunicato allo stesso l'accoglimento dell'istanza di accesso e che, in data 28.6.2011, il signor aveva potuto prender visione dei documenti richiesti. Tale circostanza veniva confermata dallo stesso ricorrente con nota del 29.6.2011.

Diritto

La Commissione deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere, per effetto dell'ostensione dei documenti richiesti, in data 29.6.2011, di cui ha dato atto anche il ricorrente.

PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (I.N.P.S.)

Fatto

Il signor, essendo legalmente separato dalla di lui coniuge, signora, in data 17.5.2011, inviava all'I.N.P.S. un'istanza di accesso agli ultimi tre cedolini relativi ai mesi di marzo, aprile e maggio del 2011 relativa alla pensione categoria invalida civile n. 7143236, intestata alla signora, nonché ad un documento o prospetto riepilogativo, ove esistente, attestante i ratei arretrati di pensione percepiti dalla stessa. A sostegno della sua istanza di accesso faceva valere il proprio interesse ad accertare le risorse economiche di cui disponeva sua moglie, a seguito della pronuncia di separazione, al fine di valutare la proponibilità di una richiesta di modifica dell'entità dell'assegno di mantenimento della consorte, posto a carico dell'odierno ricorrente, ex art. 710 c.p.c.

In data 23.5.2011, l'Amministrazione comunicava il rigetto dell'istanza di accesso in questione, sul rilievo dell'impossibilità di fornire specifiche notizie riguardanti la sfera personale della signora, in mancanza di una richiesta in tal senso dell'autorità giudiziaria competente.

Il signor, in data 24.6.2011, adiva la Commissione chiedendo il riesame dell'istanza di accesso e, previa valutazione dell'illegittimità della determinazione di diniego dell'accesso in questione, ex art. 25 della legge n. 241/1990, l'adozione da parte della Commissione delle conseguenti determinazioni.

Diritto

Il ricorso deve essere accolto nei limiti appresso indicati.

Non vi è dubbio che l'istanza di accesso in questione sia sorretta da un interesse diretto, concreto ed attuale del ricorrente, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/1990, ad acquisire copia dei documenti richiesti la cui conoscenza è strumentale all'esercizio del suo diritto di difesa nell'instaurando giudizio civile, avente ad oggetto l'entità dell'assegno di mantenimento spettante alla di lui coniuge, dalla quale è legalmente separato.

La particolare consistenza giuridica del diritto di difesa giustifica la previsione di cui all'art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990, secondo la quale deve esser comunque garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.

Ne consegue la sussistenza del diritto di accesso del ricorrente ai cedolini relativi agli ultimi ratei pensionistici menzionati nell'istanza di accesso; l'accessibilità alle ulteriori informazioni richieste dal signor è subordinata all'esistenza di un documento riepilogativo delle stesse, alla stregua dell'art. 22, comma 4, della legge n. 241/1990 che esclude l'accessibilità delle informazioni in possesso di una Pubblica Amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso, invitando l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Questura di Reggio Calabria

Fatto

Il signor, destinatario di un provvedimento di avviso orale, emesso dalla Questura di Reggio Calabria, in data 25.5.2011, rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso agli atti del procedimento sfociato nell'adozione del provvedimento in questione.

In data 8.6.2011, al signor veniva comunicato il rigetto della sua istanza di accesso, fondato sull'assunto dell'inaccessibilità degli atti richiesti, ai sensi del combinato disposto della legge n. 241/1990 e del D.M. n. 415/1994.

In data 21.6.2011, il signor adiva la Commissione per l'accesso affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

Diritto

Il ricorso non è meritevole di accoglimento.

Il provvedimento impugnato è certamente riconducibile all'attività di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b) del D.M. n. 415/1994 (recante il regolamento per la disciplina delle categorie di documenti sottratte al diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 4 della legge n. 241/1990), gli atti o documenti posti alla base dell'adozione degli atti o provvedimenti inerenti all'attività di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, sono sottratti all'accesso al fine di soddisfare l'esigenza di salvaguardare l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità.

La Commissione, non potendo non applicare tale norma regolamentare, non può non rilevare la legittimità della determinazione di diniego dell'accesso chiesto dal ricorrente.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: e

contro

Amministrazione: Agenzia delle Entrate di Vicenza

Fatto

I coniugi e, avendo presentato in data 12.8.2010 istanza per la concessione della cittadinanza italiana in favore della signora (cittadina venezuelana), successivamente rivolgevano un'istanza di accesso agli atti del procedimento.

Formatosi il silenzio-rigetto in data 27.6.2011 sulla predetta istanza (nonché su un'analogia istanza del 26 aprile 2011), i predetti coniugi, in data 27.6.2011, adivano la Commissione, per ottenere l'accesso agli atti richiesti.

Diritto

La Commissione, al fine di valutare l'ammissibilità del presente ricorso ha necessità di acquisire le due istanze di accesso menzionate dai ricorrenti, ma non allegate al gravame.

Nelle more dell'acquisizione di tali istanze, i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita i ricorrenti a produrre le istanze di accesso menzionate nel ricorso, ferma restando l'interruzione dei termini di legge nelle more dell'espletamento di tale incombenza istruttorio.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

Contro

Amministrazione resistente: Università degli Studi di Roma "La Sapienza" – Dipartimento di Medicina Legale, Laboratorio di Tossicologia Forense e Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

Fatto

Il sig. ha partecipato al concorso a cinquanta posti per allievi al 192° corso dell'Accademia Militare per la formazione di base degli Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri e, dopo, essere stato dichiarato idoneo alle prove preselettive, fisiche, alle visite mediche nonché alle prove scritte, è stato ammesso a sostenere gli accertamenti sanitari di controllo e psicoattitudinali. A seguito di questi controlli è stato dichiarato "positivo" all'uso di cannabinoidi, ciò nonostante è stato ammesso con riserva alla fase successiva ed è stato, poi, dichiarato non idoneo alla prova attitudinale.

Il ricorrente, avuta notizia dell'esito positivo dei *drug test* di primo e secondo livello, si è recato presso un laboratorio privato ove ha ripetuto le medesime analisi le quali, però, hanno avuto esito negativo.

A seguito di tale vicenda, il ricorrente ha chiesto alle amministrazioni resistenti di potere accedere ai seguenti documenti:

- a) normativa comprovante l'esistenza di un "sigillo di trasporto", oltre al contrassegno (sigillo) comprovante la campionatura delle urine;
- b) lettera di trasmissione (restituzione) del referto relativo al citato campione al C.N.S.R., ovvero, se diverso, prima pagina di trasmissione del referto n. 485/10 del 12 luglio 2010, riferito al campione n. 2115897, con annesso il messaggio dell'avvenuta ricezione, nonché le generalità di colui che ha provveduto materialmente all'inoltro;
- c) referto strumentale con cromatogramma e spettrometria di massa riferito al campione urine, di cui al sigillo 2115897 (con l'indicazione della data ed ora nelle quali è stato effettuato l'accertamento, stampigliato elettronicamente);
- d) evidenza dell'esecuzione, per entrambi i laboratori che hanno eseguito le analisi, dei controlli di qualità interni e dei controlli di qualità esterni (VEQ).
- e) verbale delle operazioni eseguite dal personale del laboratorio analisi del laboratorio di tossicologia di parte resistente (acquisizione, verifica di idoneità del campione, apertura del campione etc).

I chiesti documenti, chiarisce il ricorrente, sono necessari per verificare il rispetto delle procedure vigenti nell'esecuzione degli accertamenti e tutelare, così, i propri diritti ed interessi nelle sedi opportune.

L'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" – Dipartimento di Medicina Legale, Laboratorio di Tossicologia Forense, con provvedimento del 28 gennaio 2010, ha negato il chiesto accesso, atteso che il campione esaminato è stato inviato al Comando generale dell'Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento – Ufficio sanitario. Prosegue parte resistente affermando che il campione è, dunque, "di proprietà" della su indicata struttura e che altre istanze di accesso dovranno essere rivolte a tale amministrazione.

Il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, con provvedimento del 3 gennaio 2011, ha concesso l'accesso ad una parte dei documenti ed, in particolare, ai documenti di cui ai punti nn. b) e c), ossia al foglio di accettazione n. 485/2010 del 6 luglio 2010, dal quale si evince la data di arrivo del campione di urine n. 2115897 e la restituzione del relativo referto e copia conforme del referto strumentale con cromatogramma e spettrometria di massa, riferito al campione di urine n.

2115897. Parte resistente ha, inoltre, allegato il provvedimento dirigenziale del Comandante dell'arma dei Carabinieri n. 640/19-1-2009 –U, del 4 febbraio 2010.

Il sig. ha presentato due diversi gravami avverso i citati provvedimenti di diniego del 28 gennaio e del 3 gennaio 2011 emanati, rispettivamente, dall'Università degli Studi di Roma e dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri; tali ricorsi sono oggettivamente riuniti limitatamente alla richiesta di riesame avverso il diniego formulato sui medesimi documenti.

Questa Commissione, con decisione del 1 febbraio, ha invitato l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" – Dipartimento di Medicina Legale, Laboratorio di Tossicologia Forense a comunicare se detiene i chiesti documenti, ferma restando l'interruzione dei termini di legge nelle more dell'adempimento di tale incombenza istruttorio.

Il sig., ha chiesto, poi, al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri di potere accedere ai seguenti documenti:

1. normativa interna secondo la quale è applicata una soglia *cut off* di 25 mg/ml , anziché 50 mg/ml (così come previsto dalla normativa vigente), unitamente alle prove di linearità intorno al *cut off* effettuato per validare la metodica;
2. registro di protocollo in arrivo, cartaceo ovvero informatizzato dal quale evincere la data di arrivo del campione 2115897 di urine presso il laboratorio di analisi dell'Università "La Sapienza" di Roma;
3. generalità complete di colui che ha disposto l'inoltro del referto a mezzo fax, nonché di colui che lo ha materialmente inviato;
4. "chiedere al laboratorio di Tossicologia Forense della Sapienza di Roma di motivare la ragione in base alla quale il risultato contenuto sul referto non è espresso in termini numerici, omettendo di fare riferimento ad unità di misura appropriate e d'indicare il margine d'incertezza ad essa associata";
5. copia conforme della fattura emessa dal laboratorio di tossicologia forense relativa ai lavori commissionati da parte resistente sul campione n. 2115897.

Con riferimento al provvedimento emanata dall'Arma dei Carabinieri il 3 gennaio, la scrivente Commissione nella seduta del 1 febbraio, ha accolto il ricorso avverso il diniego di accesso ai documenti di cui ai punti nn. a) d) e); con riferimento ai documenti di cui ai punti n. c), la Commissione ha invitato parte resistente a comunicare se detiene altri documenti, oltre quelli già dati in copia, ferma restando l'interruzione dei termini di legge nelle more dell'adempimento di tale incombenza istruttorio. Per quanto riguarda i documenti di cui al punto n. 1 lo accoglie; per quanto riguarda i documenti di cui ai punti nn. 3, 4 e 5 lo respinge; relativamente ai documenti di cui al punto n. 2, la Commissione invita parte resistente a comunicare se detiene altri documenti.

Parte resistente, con memoria dell'11 marzo, dopo avere richiamato la precedente memoria del 24 gennaio, con riferimento alle lettere a) e d) della decisione, ossia ai documenti relativi alla normativa comprovante l'esistenza di un sigillo di trasporto, al sigillo comprovante la campionatura delle urine nonché l'evidenza dell'esecuzione dei controlli di qualità interni ed esterni di laboratorio, ha comunicato di ritenere tale documentazione ricompresa nella certificazione ISO 9001:2008, rilasciata dalla società Dasa –Ragister S.p.A. già concessa al ricorrente in copia con il foglio del 16 novembre. Relativamente ai documenti di cui alla lettera e) della decisione, ossia verbale delle operazioni eseguite dal personale del laboratorio analisi del dipendente Ufficio Sanitario, parte resistente comunica che tale verbale, del 9 luglio 2010 del "Capo Sezione Visite generali" è stato già rilasciato al ricorrente più volte, da ultimo in data 4 dicembre 2010. Per quanto riguarda i documenti di cui al punto c) della decisione, parte resistente comunica che il referto strumentale con cromatogramma e spettrometria di massa riferito al campione di urine di cui al sigillo 2115897, pur non facendo parte del fascicolo del ricorrente, è stato acquisito dal Laboratorio di Tossicologia Forense del Dipartimento di Medicina Legale dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", su richiesta verbale formulata dal ricorrente il 4 dicembre 2010; afferma, parte resistente di non possedere altri documenti oltre quello già trasmesso all'indicato Dipartimento di Medicina Legale. Dopo avere richiamato la normativa sulla base della quale sono stati effettuati gli accertamenti psicofisici, parte resistente, con riferimento ai documenti di cui al punto n. 1, informa

di avere già fornito al ricorrente la suddetta normativa con foglio del 3 gennaio. Per quanto riguarda i documenti di cui al punto n. 2 della decisione, l'amministrazione resistente ha affermato di avere reso disponibile il foglio di accettazione n. 485/10 del 6 luglio 2010, dal quale si rileva la data di arrivo del campione di urine n. 2115897 e la restituzione del relativo referto; il registro di protocollo in arrivo dal quale evincere la data di arrivo del campione di urine presso il Laboratorio dell'Università "La Sapienza" potrà, se esistente, essere fornito solo dall'Università.

Il ricorrente, con nota del 3 marzo, ha chiesto a questa Commissione di riesaminare la propria decisione del 1 febbraio, relativamente al rilascio della lettera di trasmissione (restituzione) del referto relativo al campione di urine. A tale riguardo, parte resistente, nella citata memoria dell'11 marzo ha confermato quanto affermato nella lettera del 16 novembre 2010, nella parte in cui si precisa che la prima pagina di trasmissione del referto n. 485/10 del 17 luglio 2010 riferito al campione n. 211589 non è stata assunta agli atti e, presumibilmente, è stata cestinata.

La Commissione, preso atto della memoria di parte resistente, ritiene che la medesima abbia consentito l'accesso ai documenti in proprio possesso e, pertanto, dichiara cessata la materia del contendere.

Parte resistente ha, infine, inviato una memoria il 15 marzo, nella quale specifica che il "foglio delle risposte" è quello sottoscritto dal ricorrente in data 2 luglio 2010, nel corso delle procedure di selezione. L'amministrazione resistente è tenuta a concedere l'accesso a tale documento, anche se sottoscritto dal ricorrente, atteso che il medesimo è titolare di un interesse endoprocedimentale ad acquisirne copia.

Questa Commissione, con decisione del 15 marzo, ha dichiarato il ricorso avverso il provvedimento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri del 3 gennaio 2011, improcedibile per cessazione della materia del contendere; relativamente alla richiesta di accesso al "foglio delle risposte, il ricorso è accolto.

Con riferimento al gravame avverso il provvedimento dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" – Dipartimento di Medicina Legale, Laboratorio di Tossicologia Forense, la Commissione ha sospeso la decisione in attesa dell'adempimento dell'incombente istruttorio.

Successivamente il ricorrente ha inviato una richiesta di riesame a questa Commissione della decisione assunta nella seduta del 15 marzo; tuttavia, l'amministrazione resistente, con memoria del 27 aprile, dopo avere integralmente confermato il contenuto delle precedenti memorie e di avere risposto in modo esaustivo alle richieste del ricorrente, controbatte ai numerosi rilievi formulati dal Il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, poi, ha inviato il provvedimento del 13 aprile con il quale comunica che la delegata del ricorrente, sig.ra, ha estratto copia del foglio delle risposte relativo al test DA5.

L'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" – Dipartimento di Medicina Legale, Laboratorio di Tossicologia Forense ha inviato il provvedimento del 7 aprile con il quale ha invitato il ricorrente a recarsi presso gli uffici per acquisire copia dei chiesti documenti.

Con nota del 15 giugno il ha ripercorso la presente vicenda, ha comunicato di essersi recato presso gli uffici dell'Università "La Sapienza" per estrarre copia dei documenti, lamentandosi della loro incompletezza.

Il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, con memoria del 30 giugno, ribadisce quanto affermato nelle precedenti memorie. L'Università degli Studi di Roma, "La Sapienza", con memoria del 28 giugno, contesta quanto affermato dal nella nota del 15 giugno comunicando di avere concesso, il 6 giugno, al ricorrente l'accesso al suo fascicolo, allegando il relativo verbale.

Diritto

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ribadisce la propria decisione del 10 maggio con la quale ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame della decisione del 15 marzo.

PLENUM 7 LUGLIO 2011

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ribadisce la propria decisione del 10 maggio.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:,

contro

Amministrazione resistente: Rai – Radio televisione italiana s.p.a.

Fatto

....., dopo avere ricevuto l'invito a pagare il canone Rai, ha comunicato, insieme al proprio coniuge, a parte resistente che gli apparecchi atti o adattabili alla ricezione dei programmi televisivi sono detenuti presso l'alloggio di servizio A.S.G.I, dell'Arma dei Carabinieri di Parma, ove ha trasferito la propria residenza da Fornovo di Taro. Ribadisce di non avere, ancora, trasferito la propria residenza, di essere fiscalmente a carico del coniuge, il quale solo è titolare dell'abbonamento regolarmente pagato ogni anno. Poiché, nonostante tali chiarimenti, la Rai ha chiesto nuovamente alla il pagamento del canone, i coniugi ricorrenti hanno chiesto, il 3 marzo, di potere accedere ai documenti formati o detenuti dalla Rai relativi alla posizione di nella pratica FP/ABB/SA/SS 1296609451. Successivamente, in data 4 maggio, la Rai ha, nuovamente intimato alla ricorrente il pagamento del canone senza, tuttavia, fornire alcuna risposta all'istanza di accesso.

Avverso il silenzio rigetto e hanno presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

Diritto

Il ricorso è irricevibile, per tardività, ai sensi del combinato disposto dell'art. 25, comma 4, della legge n. 241/90 e dell'art. 12, comma 7 del d.P.R. n.184/2006, essendo stato proposto ben oltre la scadenza del termine di trenta giorni, decorrente dalla formazione del silenzio-rigetto sull'istanza del 3 marzo 2011.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara irricevibile per tardività.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa – Direzione generale per il personale civile – 1° Reparto – 2^ Divisione.

Fatto

La ricorrente, al fine di potere prendersi cura della propria figlia adottata nel gennaio 2010, ha chiesto all'amministrazione di potere essere trasferita presso degli uffici più vicini alla propria residenza; a seguito del provvedimento di rigetto di tale istanza, motivato sulla carenza di personale civile nel profilo professionale della dipendente presso l'ente di impiego, la ricorrente ha chiesto, il 16 febbraio, di potere accedere ai seguenti documenti:

a. tutti i pareri espressi nell'ambito del relativo procedimento, ivi compreso il parere dello Stato Maggiore n. 223130 del 14 ottobre 2010;

b. stralcio delle tabelle ordinarie organiche ovvero ogni altro documento dal quale sia possibile desumere la sussistenza effettiva della carenza di personale.

L'Ufficio Relazioni con il Pubblico dell'amministrazione resistente, con provvedimento del 14 marzo, ha comunicato di non detenere i documenti di cui alla lettera b) e di non conoscere eventuali carenze ed esigenze degli enti relative al profilo professionale della ricorrente.

Il 12 marzo la ha chiesto all'amministrazione resistente di potere conoscere:

1. il nominativo del responsabile del procedimento;
2. il nominativo del responsabile dell'istruttoria del procedimento;
3. il termine e l'autorità alla quale è possibile ricorrere;
4. lo stralcio delle tabelle ordinarie organiche ovvero ogni altro documento dal quale sia possibile desumere la sussistenza effettiva della carenza di personale.

L'amministrazione resistente, con provvedimento del 24 maggio, ha negato l'accesso ai documenti di cui al numero 4 atteso che la loro stesura è di competenza degli Stati Maggiori nella qualità di organi programmatori e che, pertanto, l'istanza dovrà essere loro rivolta. Comunica, ancora, parte resistente che le istanze di trasferimento non costituiscono provvedimenti amministrativi ma atti di gestione del rapporto di lavoro individuale e che contro tali atti è possibile adire il giudice del lavoro; aggiunge, infine, che al rapporto di lavoro privatizzato, quale il rapporto di pubblico impiego, non si applica la disciplina della legge n. 241 del 1990 in tema di responsabile del procedimento.

Avverso il provvedimento di rigetto la ricorrente ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

Diritto

Con riferimento alla richiesta di conoscere le informazioni di cui ai numeri 1, 2, 3 il ricorso è inammissibile atteso che il diritto di accesso ha ad oggetto documenti amministrativi, ossia "ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale" e non mere informazioni.

Relativamente alla richiesta di accesso ai documenti di cui al numero 4, il ricorso è accolto atteso che l'amministrazione resistente avrebbe dovuto inviare l'istanza all'ufficio competente, ossia allo Stato Maggiore, evitando, così, alla ricorrente di dovere presentare una terza istanza di accesso. In tal senso il comma 2 dell'art. 6 del d.P.R. n. 184 del 2006, "la richiesta formale

PLENUM 7 LUGLIO 2011

presentata ad amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso è dalla stessa immediatamente trasmessa a quella competente. Di tale trasmissione è data comunicazione all'interessato”.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi in parte dichiara inammissibile il ricorso ed in parte accoglie il ricorso, con i limiti di cui in motivazione, e invita l'amministrazione resistente a inviare l'istanza di accesso all'ufficio competente.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: di & C. s.a.s.
contro

Amministrazione resistente: Invitalia

Fatto

La legale rappresentante della società ricorrente, non avendo ricevuto alcuna risposta alla istanza di ammissione alle agevolazioni microimpresa di cui al d.lgs. 185/2000 Titolo II, presentata all'amministrazione resistente il 17 maggio 2010, ha chiesto di potere avere copia del provvedimento conclusivo del procedimento ed ai documenti nel medesimo citato, a tutti i documenti del procedimento e ogni altro documento riguardante direttamente o indirettamente l'istanza.

Avverso il silenzio rigetto la legale rappresentante della società ricorrente ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

Successivamente, con nota del 7 luglio 2011, pervenuta a mezzo e-mail, il ricorrente ha comunicato di aver ricevuto la documentazione richiesta e che, pertanto, rinuncia al ricorso.

Diritto

E' cessata la materia del contendere

La società ricorrente, destinataria del provvedimento di ammissione ai contributi e titolare di un interesse endoprocedimentale ad accedere ai chiesti documenti, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 241 del 1990, con comunicazione citata nelle premesse in Fatto, ha dichiarato di aver ricevuto la documentazione richiesta.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – direzione generale per la Sicilia – ufficio scolastico provinciale di Ragusa

Fatto

....., inserito nella graduatoria del personale non insegnante per il profilo ATA e AT – assistente tecnico area AR02, per il triennio 2008-2011, della terza fascia, in possesso dei titoli idonei per ricoprire l'incarico di assistente tecnico di laboratorio, non avendo ricevuto per l'anno scolastico 2010-2011, l'incarico di assistente tecnico presso l'Istituto secondario superiore ".....", ha chiesto di potere accedere alla copia del provvedimento di nomina del sig. e del contratto stipulato tra il medesimo e l'ufficio scolastico provinciale di Ragusa; ciò al fine di controllare la regolarità della nomina.

Chiarisce il ricorrente che l'incarico in questione, benché ricoperto dal medesimo per gli anni scolastici 2008-2009, 2009-2010 è stato assegnato al sig., il quale, a parere del ricorrente sarebbe privo del titolo di studio idoneo. Inidoneità segnalata dal ricorrente all'Istituto secondario superiore "....." al quale ha chiesto di volere procedere, in autotutela, alla rettifica della graduatoria.

Avverso il silenzio rigetto il sig. ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

Diritto

Il ricorso è fondato.

Il ricorrente, quale partecipante alla selezione in questione è titolare di un interesse endoprocedimentale ad accedere ai chiesti documenti. Inoltre, secondo il costante orientamento della giurisprudenza e di questa Commissione, trattandosi di un accesso esercitato ai sensi dell'art. 10 della legge n. 241 del 1990, non è necessaria l'esposizione delle ragioni alla base dell'istanza.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di Milano

Fatto

Il ricorrente, tramite il legale rappresentante, ha presentato, il 15 settembre 2009, domanda di emersione di lavoro irregolare. Non avendo ricevuto alcuna risposta, il 10 maggio, ha chiesto all'amministrazione resistente di potere conoscere lo stato della pratica, eventuali elementi ostativi alla positiva definizione del procedimento amministrativo, il nominativo del funzionario responsabile, l'eventuale archiviazione del procedimento.

Avverso il presunto silenzio rigetto il legale rappresentante del ricorrente, avv., ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

Diritto

Ai sensi dell'art. 22, comma 1, della legge n. 241 del 1990, il diritto di accesso ha ad oggetto documenti amministrativi, ossia "ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale"; pertanto, avendo l'istanza ad oggetto delle informazioni il ricorso è inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Azienda Sanitaria Locale Barletta, Andria, Trani

Fatto

Il dott., dirigente medico presso la U.O. Urologia P.O. di Andria, ha chiesto all'amministrazione resistente di poter accedere ai documenti relativi al procedimento volto al riconoscimento delle infermità da cause dipendenti dal servizio svolto e di conoscere il nominativo del responsabile del procedimento.

L'amministrazione resistente, con provvedimento del 9 giugno, ha rappresentato di avere sollecitato, senza esito, diverse volte la direzione medica, la direzione amministrativa del presidio ospedaliero di Andria ad inviare il rapporto informativo e le eventuali certificazioni mediche presenti nel fascicolo personale del ricorrente. Avverso il silenzio rigetto il dott. ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

Diritto

Appurata preliminarmente l'inesistenza, nel caso di specie, sia del difensore civico provinciale sia di quello regionale, con connessa fattuale situazione di vuoto di tutela in sede amministrativa del cittadino avverso i dinieghi d'accesso delle amministrazioni locali, in tale ambito territoriale, deve essere conseguentemente riconosciuta la competenza della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

Premesso quanto sopra, il ricorso è da ritenersi fondato.

Il ricorrente, quale destinatario del procedimento volto al riconoscimento delle infermità da cause dipendenti dal servizio svolto è titolare di un interesse endoprocedimentale ad accedere ai chiesti documenti. Inoltre, secondo il costante orientamento della giurisprudenza e di questa Commissione, trattandosi di un accesso esercitato ai sensi dell'art. 10 della legge n. 241 del 1990, non è necessaria l'esposizione delle ragioni alla base dell'istanza.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di Volturara Appula

Fatto

....., consigliere di minoranza del comune resistente, ha chiesto al sindaco di potere accedere, in virtù del proprio mandato, alla nota prot. n. 1° AOO-.../.../COORD del 5 aprile trasmessa dall'assessorato della regione Puglia – area politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità – servizio accreditamento e programmazione sanitaria – ufficio accreditamenti, citata nella premessa della deliberazione di Giunta comunale n. 12 del 2011 e della relativa nota di riscontro; ricorda, poi, il consigliere che la medesima richiesta è stata formulata nel corso della seduta del Consiglio comunale del 27 aprile. Il sindaco del comune resistente, con provvedimento del 3 giugno, ha comunicato che il procedimento di accreditamento istituzionale del presidio di riabilitazione, gestito dalla società SARA, non è, ancora, concluso, essendo stato chiesto un parere tecnico (urbanistico) al competente assessorato regionale. Pertanto, l'amministrazione comunale ha differito l'accesso fino alla conclusione del procedimento di accreditamento, al fine di evitare che il medesimo “possa essere pregiudicato”.

Avverso il provvedimento di differimento il consigliere comunale ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

Diritto

Appurata preliminarmente l'inesistenza nel caso di specie sia del difensore civico provinciale sia di quello regionale, con connessa fattuale situazione di vuoto di tutela, in sede amministrativa, del cittadino avverso i dinieghi d'accesso delle amministrazioni locali, in tale ambito territoriale, deve essere conseguentemente riconosciuta la competenza della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

Premesso quanto sopra, il ricorso è da ritenersi fondato.

Come è noto, il “diritto d'accesso” ed il “diritto di informazione” dei consiglieri comunali nei confronti della P.A. trovano la loro disciplina specifica nell'art. 43 del d.lgs. n. 267/2000 (T.U. degli Enti locali) che riconosce ai consiglieri comunali e provinciali, in ragione del particolare *munus* espletato, un diritto dai confini più ampi sia del diritto di accesso ai documenti amministrativi attribuito al cittadino nei confronti del Comune di residenza (art. 10, T.U. Enti locali) sia, più in generale, nei confronti della P.A. quale disciplinato dalla legge n. 241/90.

A tal fine il consigliere comunale non deve motivare la propria richiesta di informazioni, poiché, diversamente opinando, la P.A. si ergerebbe ad arbitro delle forme di esercizio delle potestà pubblicistiche dell'organo deputato all'individuazione ed al perseguimento dei fini collettivi.

Conseguentemente, gli Uffici comunali non hanno il potere di differire l'accesso alla conclusione del procedimento perché “ogni limitazione all'esercizio previsto dall'art. 43 interferisce inevitabilmente con la potestà istituzionale del consigliere comunale di sindacare la gestione dell'ente onde assicurarne – in uno con la trasparenza e la piena democraticità – anche il buon andamento”.

PQM

PLENUM 7 LUGLIO 2011

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ritenuto fondato, lo accoglie e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Direzione Provinciale del Lavoro di Roma

Fatto

Il Sig., con istanza del 22 aprile 2011, ha chiesto all'amministrazione resistente di potere accedere ai seguenti documenti:

- a. dichiarazione rilasciata dal ricorrente agli ispettori del lavoro nel corso della visita tenutasi nel 2010;
- b. verbale di accesso ispettivo del ricorrente inerente la prima ispezione in materia di lavoro svolta presso l'Istituto - ISFOL - nel corso del 2007;
- c. verbale (o verbali) conclusivo redatto a seguito della seconda ispezione in materia di lavoro svolta presso l'Istituto ISFOL nel corso del 2010 relativo al ricorrente;
- d. conseguenti provvedimenti assunti da codesto Ispettorato nei confronti dell'ISFOL;
- e. ogni documento relativo al procedimento di cui alle ispezioni del 2007 e 2010 inerente il ricorrente.

Motiva il ricorrente che i chiesti documenti sono necessari per valutare l'opportunità di tutelare in giudizio i propri diritti, tra i quali il riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con l'Istituto. Chiarisce il ricorrente, infatti, nel presente gravame di lavorare presso l'Isfol dal 2001, dapprima con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e, dal 2008, con un contratto di natura subordinata e con la qualifica di ricercatore, attualmente in corso.

Comunica, ancora, il ricorrente che l'Ispettorato del Lavoro nel corso del 2007 ha proceduto ad intervistare tutti i lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa presenti in istituto ed ha acquisito la connessa documentazione. La visita ispettiva era volta a conoscere le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e l'eventuale ricorrenza delle caratteristiche proprie di un rapporto di lavoro di natura subordinata. Nel corso del 2010, gli ispettori del lavoro hanno realizzato delle ulteriori interviste nei confronti del personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa dell'Istituto già intervistato nel 2007.

Avverso il silenzio rigetto, il ricorrente ha presentato ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti. Non v'è dubbio, inoltre, che la conoscenza delle informazioni ricavabile dalla visione ed estrazione dei documenti oggetto dell'istanza di accesso rappresenti un profilo di sicura rilevanza giuridica per il ricorrente in ordine alle eventuali azioni da intraprendere per far valere l'esatto inquadramento della propria posizione lavorativa all'interno dell'Istituto resistente.

Diritto

Il ricorso è fondato e va accolto.

Il ricorrente è titolare di un interesse qualificato ad accedere ai documenti indicati nella parte narrativa in fatto, sia quale parte del procedimento ispettivo in corso dal 2007, sia perché i chiesti documenti sono necessari per tutelare in giudizio i propri diritti.

Al riguardo si osserva che tra i compiti del personale ispettivo sono compresi, tra gli altri, la vigilanza sull'esecuzione delle leggi di tutela dei rapporti di lavoro e di legislazione sociale ovunque sia prestata attività di lavoro a prescindere dallo schema contrattuale, tipico o atipico, di volta in volta utilizzato nonché la vigilanza sulla corretta applicazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro (artt. 7 e 8, d.l.gs. n. 124 del 2004 e successive modificazioni ed integrazioni).

PLENUM 7 LUGLIO 2011

Pertanto, la trasparenza di un procedimento diretto, presumibilmente, ad accertare se dietro la forma di contratti di collaborazione non si celino forme di lavoro subordinato, svolto da ispettori normativamente deputati a verificare il rispetto della normativa in materia lavoristica e previdenziale, costituisce uno strumento di democrazia a garanzia di entrambe le parti del rapporto di lavoro.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Direzione Provinciale del Lavoro di Roma

Fatto

Il Sig., con istanza del 2 maggio 2011, ha chiesto all'amministrazione resistente di potere accedere ai seguenti documenti:

- a. dichiarazione rilasciata dal ricorrente agli ispettori del lavoro nel corso della visita tenutasi nel 2010;
- b. verbale di accesso ispettivo del ricorrente inerente la prima ispezione in materia di lavoro svolta presso l'Istituto - ISFOL - nel corso del 2007;
- c. verbale (o verbali) conclusivo redatto a seguito della seconda ispezione in materia di lavoro svolta presso l'Istituto ISFOL nel corso del 2010 relativo al ricorrente;
- d. conseguenti provvedimenti assunti da codesto Ispettorato nei confronti dell'ISFOL;
- e. ogni documento relativo al procedimento di cui alle ispezioni del 2007 e 2010 inerente il ricorrente.

Motiva il ricorrente che i chiesti documenti sono necessari per valutare l'opportunità di tutelare in giudizio i propri diritti, tra i quali il riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con l'Istituto. Chiarisce il ricorrente, infatti, nel presente gravame di lavorare presso l'Isfol dal 2003, dapprima con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e, dal 2008, con un contratto di natura subordinata a tempo determinato, attualmente in corso.

Comunica, ancora, il ricorrente che l'Ispettorato del Lavoro nel corso del 2007 ha proceduto ad intervistare tutti i lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa presenti in istituto ed ha acquisito la connessa documentazione. La visita ispettiva era volta a conoscere le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e l'eventuale ricorrenza delle caratteristiche proprie di un rapporto di lavoro di natura subordinata. Nel corso del 2010, gli ispettori del lavoro hanno realizzato delle ulteriori interviste nei confronti del personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa dell'Istituto già intervistato nel 2007.

Avverso il silenzio rigetto, il ricorrente ha presentato ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti. Non v'è dubbio, inoltre, che la conoscenza delle informazioni ricavabile dalla visione ed estrazione dei documenti oggetto dell'istanza di accesso rappresenti un profilo di sicura rilevanza giuridica per il ricorrente in ordine alle eventuali azioni da intraprendere per far valere l'esatto inquadramento della propria posizione lavorativa all'interno dell'Istituto resistente.

Diritto

Il ricorso è fondato e va accolto.

Il ricorrente è titolare di un interesse qualificato ad accedere ai documenti indicati nella parte narrativa in fatto, sia quale parte del procedimento ispettivo in corso dal 2007, sia perché i chiesti documenti sono necessari per tutelare in giudizio i propri diritti.

Al riguardo si osserva che tra i compiti del personale ispettivo sono compresi, tra gli altri, la vigilanza sull'esecuzione delle leggi di tutela dei rapporti di lavoro e di legislazione sociale ovunque sia prestata attività di lavoro a prescindere dallo schema contrattuale, tipico o atipico, di volta in volta utilizzato nonché la vigilanza sulla corretta applicazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro (artt. 7 e 8, d.l.gs. n. 124 del 2004 e successive modificazioni ed integrazioni).

PLENUM 7 LUGLIO 2011

Pertanto, la trasparenza di un procedimento diretto, presumibilmente, ad accertare se dietro la forma di contratti di collaborazione non si celino forme di lavoro subordinato, svolto da ispettori normativamente deputati a verificare il rispetto della normativa in materia lavoristica e previdenziale, costituisce uno strumento di democrazia a garanzia di entrambe le parti del rapporto di lavoro.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Consiglio Nazionale Geologi – Roma

Fatto

Il Sig., geologo, in data 18 maggio u.s. ha chiesto al Consiglio Nazionale Geologi di poter accedere alla documentazione relativa a due ricorsi presentati dall'istante rispettivamente nel mese di gennaio e febbraio 2011 e di cui, ad oggi, l'odierno ricorrente non ha più avuto notizia alcuna.

Non avendo ottenuto risposta nei trenta giorni successivi, in data 20 giugno u.s. il ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. Con memoria trasmessa in data 28 giugno, parte resistente, invocando l'applicazione del regolamento contenente i casi di esclusione del diritto di accesso, ha insistito per il rigetto del gravame.

Diritto

Sul gravame presentato dal sig., la Commissione osserva quanto segue.

A seguito del silenzio procedimentale che ha dato luogo al presente contenzioso, l'amministrazione con la memoria difensiva di cui alle premesse in fatto, ha opposto alla richiesta di esibizione documentale formulata dal la disposizione di cui all'articolo 12, comma 3, lettera c), del regolamento adottato dal Consiglio Nazionale dei Geologi. Tale norma, invero, sottrae all'accesso la documentazione concernente i procedimenti disciplinari sino alla loro definizione.

Pertanto, non essendo attribuito alla scrivente il potere di disapplicare disposizioni regolamentari e ritenuto, comunque, che l'indicazione di definire i procedimenti disciplinari all'esito della prossima riunione del Consiglio prevista in data 18/19 luglio costituisca individuazione puntuale del *dies ad quem* del differimento opposto, la Commissione respinge il ricorso.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Direzione Provinciale del Lavoro di Roma

Fatto

Il Sig., con istanza del 22 aprile 2011, ha chiesto all'amministrazione resistente di potere accedere ai seguenti documenti:

- a. dichiarazione rilasciata dal ricorrente agli ispettori del lavoro nel corso della visita tenutasi nel 2010;
- b. verbale di accesso ispettivo del ricorrente inerente la prima ispezione in materia di lavoro svolta presso l'Istituto - ISFOL - nel corso del 2007;
- c. verbale (o verbali) conclusivo redatto a seguito della seconda ispezione in materia di lavoro svolta presso l'Istituto ISFOL nel corso del 2010 relativo al ricorrente;
- d. conseguenti provvedimenti assunti da codesto Ispettorato nei confronti dell'ISFOL;
- e. ogni documento relativo al procedimento di cui alle ispezioni del 2007 e 2010 inerente il ricorrente.

Motiva il ricorrente che i chiesti documenti sono necessari per valutare l'opportunità di tutelare in giudizio i propri diritti, tra i quali il riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con l'Istituto. Chiarisce il ricorrente, infatti, nel presente gravame di lavorare presso l'Isfol dal 2003, dapprima con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e, dal 2008, con un contratto di natura subordinata a tempo determinato, attualmente in corso.

Comunica, ancora, il ricorrente che l'Ispettorato del Lavoro nel corso del 2007 ha proceduto ad intervistare tutti i lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa presenti in istituto ed ha acquisito la connessa documentazione. La visita ispettiva era volta a conoscere le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e l'eventuale ricorrenza delle caratteristiche proprie di un rapporto di lavoro di natura subordinata. Nel corso del 2010, gli ispettori del lavoro hanno realizzato delle ulteriori interviste nei confronti del personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa dell'Istituto già intervistato nel 2007.

Avverso il silenzio rigetto, il ricorrente ha presentato ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti. Non v'è dubbio, inoltre, che la conoscenza delle informazioni ricavabile dalla visione ed estrazione dei documenti oggetto dell'istanza di accesso rappresenti un profilo di sicura rilevanza giuridica per il ricorrente in ordine alle eventuali azioni da intraprendere per far valere l'esatto inquadramento della propria posizione lavorativa all'interno dell'Istituto resistente.

Diritto

Il ricorso è fondato e va accolto.

Il ricorrente è titolare di un interesse qualificato ad accedere ai documenti indicati nella parte narrativa in fatto, sia quale parte del procedimento ispettivo in corso dal 2007, sia perché i chiesti documenti sono necessari per tutelare in giudizio i propri diritti.

Al riguardo si osserva che tra i compiti del personale ispettivo sono compresi, tra gli altri, la vigilanza sull'esecuzione delle leggi di tutela dei rapporti di lavoro e di legislazione sociale ovunque sia prestata attività di lavoro a prescindere dallo schema contrattuale, tipico o atipico, di volta in volta utilizzato nonché la vigilanza sulla corretta applicazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro (artt. 7 e 8, d.l.gs. n. 124 del 2004 e successive modificazioni ed integrazioni).

PLENUM 7 LUGLIO 2011

Pertanto, la trasparenza di un procedimento diretto, presumibilmente, ad accertare se dietro la forma di contratti di collaborazione non si celino forme di lavoro subordinato, svolto da ispettori normativamente deputati a verificare il rispetto della normativa in materia lavoristica e previdenziale, costituisce uno strumento di democrazia a garanzia di entrambe le parti del rapporto di lavoro.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Direzione Provinciale del Lavoro di Roma

Fatto

Il Sig., con istanza del 22 aprile 2011, ha chiesto all'amministrazione resistente di potere accedere ai seguenti documenti:

- a. dichiarazione rilasciata dal ricorrente agli ispettori del lavoro nel corso della visita tenutasi nel 2010;
- b. verbale di accesso ispettivo del ricorrente inerente la prima ispezione in materia di lavoro svolta presso l'Istituto - ISFOL - nel corso del 2007;
- c. verbale (o verbali) conclusivo redatto a seguito della seconda ispezione in materia di lavoro svolta presso l'Istituto ISFOL nel corso del 2010 relativo al ricorrente;
- d. conseguenti provvedimenti assunti da codesto Ispettorato nei confronti dell'ISFOL;
- e. ogni documento relativo al procedimento di cui alle ispezioni del 2007 e 2010 inerente il ricorrente.

Motiva il ricorrente che i chiesti documenti sono necessari per valutare l'opportunità di tutelare in giudizio i propri diritti, tra i quali il riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con l'Istituto. Chiarisce il ricorrente, infatti, nel presente gravame di lavorare presso l'Isfol dal 2005, dapprima con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e, dal 2008, con un contratto di natura subordinata a tempo determinato, attualmente in corso.

Comunica, ancora, il ricorrente che l'Ispettorato del Lavoro nel corso del 2007 ha proceduto ad intervistare tutti i lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa presenti in istituto ed ha acquisito la connessa documentazione. La visita ispettiva era volta a conoscere le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e l'eventuale ricorrenza delle caratteristiche proprie di un rapporto di lavoro di natura subordinata. Nel corso del 2010, gli ispettori del lavoro hanno realizzato delle ulteriori interviste nei confronti del personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa dell'Istituto già intervistato nel 2007.

Avverso il silenzio rigetto, il ricorrente ha presentato ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti. Non v'è dubbio, inoltre, che la conoscenza delle informazioni ricavabile dalla visione ed estrazione dei documenti oggetto dell'istanza di accesso rappresenti un profilo di sicura rilevanza giuridica per il ricorrente in ordine alle eventuali azioni da intraprendere per far valere l'esatto inquadramento della propria posizione lavorativa all'interno dell'Istituto resistente.

Diritto

Il ricorso è fondato e va accolto.

Il ricorrente è titolare di un interesse qualificato ad accedere ai documenti indicati nella parte narrativa in fatto, sia quale parte del procedimento ispettivo in corso dal 2007, sia perché i chiesti documenti sono necessari per tutelare in giudizio i propri diritti.

Al riguardo si osserva che tra i compiti del personale ispettivo sono compresi, tra gli altri, la vigilanza sull'esecuzione delle leggi di tutela dei rapporti di lavoro e di legislazione sociale ovunque sia prestata attività di lavoro a prescindere dallo schema contrattuale, tipico o atipico, di volta in volta utilizzato nonché la vigilanza sulla corretta applicazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro (artt. 7 e 8, d.l.gs. n. 124 del 2004 e successive modificazioni ed integrazioni).

PLENUM 7 LUGLIO 2011

Pertanto, la trasparenza di un procedimento diretto, presumibilmente, ad accertare se dietro la forma di contratti di collaborazione non si celino forme di lavoro subordinato, svolto da ispettori normativamente deputati a verificare il rispetto della normativa in materia lavoristica e previdenziale, costituisce uno strumento di democrazia a garanzia di entrambe le parti del rapporto di lavoro.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Direzione Provinciale del Lavoro di Roma

Fatto

....., con istanza del 20 aprile 2011, ha chiesto all'amministrazione resistente di potere accedere ai seguenti documenti:

- a. dichiarazione rilasciata dal ricorrente agli ispettori del lavoro nel corso della visita tenutasi nel 2010;
- b. verbale di accesso ispettivo del ricorrente inerente la prima ispezione in materia di lavoro svolta presso l'Istituto - ISFOL - nel corso del 2007;
- c. verbale (o verbali) conclusivo redatto a seguito della seconda ispezione in materia di lavoro svolta presso l'Istituto ISFOL nel corso del 2010 relativo al ricorrente;
- d. conseguenti provvedimenti assunti da codesto Ispettorato nei confronti dell'ISFOL;
- e. ogni documento relativo al procedimento di cui alle ispezioni del 2007 e 2010 inerente il ricorrente.

Motiva la ricorrente che i chiesti documenti sono necessari per valutare l'opportunità di tutelare in giudizio i propri diritti, tra i quali il riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con l'Istituto. Chiarisce la ricorrente, infatti, nel presente gravame di lavorare presso l'Isfol dal 2002, dapprima con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e, dal 2008, con un contratto di natura subordinata a tempo determinato con la qualifica di ricercatore, attualmente in corso.

Comunica, ancora, la ricorrente che l'Ispettorato del Lavoro nel corso del 2007 ha proceduto ad intervistare tutti i lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa presenti in istituto ed ha acquisito la connessa documentazione. La visita ispettiva era volta a conoscere le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e l'eventuale ricorrenza delle caratteristiche proprie di un rapporto di lavoro di natura subordinata. Nel corso del 2010, gli ispettori del lavoro hanno realizzato delle ulteriori interviste nei confronti del personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa dell'Istituto già intervistato nel 2007.

Avverso il silenzio rigetto, la ricorrente ha presentato ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti. Non v'è dubbio, inoltre, che la conoscenza delle informazioni ricavabile dalla visione ed estrazione dei documenti oggetto dell'istanza di accesso rappresenti un profilo di sicura rilevanza giuridica per la ricorrente in ordine alle eventuali azioni da intraprendere per far valere l'esatto inquadramento della propria posizione lavorativa all'interno dell'Istituto resistente.

Diritto

Il ricorso è fondato e va accolto.

La ricorrente è titolare di un interesse qualificato ad accedere ai documenti indicati nella parte narrativa in fatto, sia quale parte del procedimento ispettivo in corso dal 2007, sia perché i chiesti documenti sono necessari per tutelare in giudizio i propri diritti.

Al riguardo si osserva che tra i compiti del personale ispettivo sono compresi, tra gli altri, la vigilanza sull'esecuzione delle leggi di tutela dei rapporti di lavoro e di legislazione sociale ovunque sia prestata attività di lavoro a prescindere dallo schema contrattuale, tipico o atipico, di volta in volta utilizzato nonché la vigilanza sulla corretta applicazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro (artt. 7 e 8, d.l.gs. n. 124 del 2004 e successive modificazioni ed integrazioni).

PLENUM 7 LUGLIO 2011

Pertanto, la trasparenza di un procedimento diretto, presumibilmente, ad accertare se dietro la forma di contratti di collaborazione non si celino forme di lavoro subordinato, svolto da ispettori normativamente deputati a verificare il rispetto della normativa in materia lavoristica e previdenziale, costituisce uno strumento di democrazia a garanzia di entrambe le parti del rapporto di lavoro.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica

Fatto

Il Sig., dipendente dell'Agenzia delle Dogane, espone quanto segue.

L'odierno ricorrente ha chiesto il trasferimento dall'attuale sede di servizio, trasferimento che, a quanto è dato comprendere, non è stato concesso in virtù dell'art. 35, comma 5 bis, d.lgs. n. 165/2001 a tenore del quale *"I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi"*.

Considerato, tuttavia, che l'istante ha vinto il concorso prima della modifica del decreto delegato in questione, avvenuta a seguito della c.d. riforma Brunetta, si è posto il problema dell'applicazione retroattiva della citata disposizione; profilo per il quale l'Agenzia delle Dogane ha formulato richiesta di parere all'amministrazione resistente nel mese di giugno del 2010.

Non essendo intervenuto il suddetto parere, il sig. ha richiesto l'accesso al medesimo direttamente al Dipartimento della Funzione Pubblica in data 27 aprile 2011 non ottenendo risposta nei trenta giorni successivi.

Pertanto, contro il silenzio venutosi a formare, in data 21 giugno u.s. il ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Sul gravame presentato dal sig., la Commissione osserva quanto segue.

Non appare in discussione la titolarità di situazione legittimante l'accesso in capo all'odierno ricorrente, considerato che il parere richiesto dall'amministrazione di appartenenza di quest'ultimo all'odierna resistente, è relativo all'applicabilità del blocco dei trasferimenti al sig., pur essendo entrato nei ruoli dell'Agenzia delle Dogane prima della modifica del d.lgs. n. 165/2001 che tale blocco quinquennale ha disposto.

Ciò fa sì che l'accesso richiesto e silenziosamente negato sia da ascrivere alla categoria dell'accesso partecipativo o endoprocedimentale rispetto al quale non si ravvisano motivi per un diniego di ostensione, a condizione, ovviamente, che il parere oggetto dell'istanza sia realmente esistente agli atti dell'amministrazione.

Pertanto il ricorso appare fondato e merita di essere accolto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Stato Maggiore dell'aeronautica – I Reparto – Roma

Fatto

Il sig. in data 21 aprile 2011 ha formulato istanza nei confronti di parte resistente tesa a prendere visione ed estrarre copia dei documenti, relativi all'istante, con i quali *“gli organi sanitari dell'A.M. interessati hanno confermato che l'operato amministrativo ed i connessi provvedimenti adottati non contengono né vizi di legittimità né sono viziati da errori di giudizio diagnostico e medico-legali”* assumendo, viceversa, l'illegittimità degli stessi.

Parte resistente non ha dato seguito all'istanza nei trenta giorni successivi, pertanto, contro il silenzio rigetto formatosi, l'..... in data 14 giugno u.s. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. In data 28 giugno u.s. parte resistente ha trasmesso una nota nella quale si dà atto dell'invio della documentazione richiesta dal ricorrente.

Diritto

Rileva preliminarmente la Commissione l'improcedibilità del gravame per intervenuta cessazione della materia del contendere stante la comunicazione di parte resistente del 28 giugno e di cui alle premesse in fatto.

PQM

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per intervenuta cessazione della materia del contendere.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali –
Direzione Provinciale del Lavoro

Fatto

Il sig., in qualità di socio della cooperativa di Roma, in seguito a degli esposti dallo stesso inoltrati al Ministero dello sviluppo economico che avevano dato luogo a due procedimenti ispettivi portati avanti dall'amministrazione resistente nei confronti della suddetta cooperativa, ha chiesto con istanza del 13 settembre l'accesso agli atti contenuti nei fascicoli formati nel corso dell'attività ispettiva.

Dopo un primo contenzioso portato all'esame della scrivente Commissione, in data 21 marzo 2011, il esercitava l'accesso presso gli uffici di parte resistente rendendosi conto in quella sede che l'amministrazione aveva oscurato una serie di dati contenuti nei documenti esibiti. Pertanto con contestuale istanza di accesso chiedeva di poter accedere alla versione integrale dei documenti esibiti dall'amministrazione vedendosi opporre in data 21 aprile 2011 il diniego di parte resistente motivato nel senso di aver già concesso l'accesso e di considerare l'istanza ultima alla stregua di un controllo generalizzato sui controinteressati.

Contro tale provvedimento il in data 27 aprile 2011 (pervenuto il successivo 5 maggio) ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento e facendo presente di non aver notificato il gravame ai controinteressati, a lui noti, in quanto già coinvolti nel precedente procedimento contenzioso deciso nella seduta del 14 dicembre 2010. Con decisione resa nella seduta del 31 maggio 2011, la scrivente, rilevata la presenza di controinteressati non individuabili dal ricorrente, ordinava all'amministrazione di provvedere alle relative notifiche, interrompendo i termini della decisione.

Con nota del 26 giugno il ricorrente specifica di aver provveduto alla notifica ai controinteressati chiedendo, pertanto, la decisione nel merito del gravame.

Diritto

Con riferimento alla memoria del ricorrente datata 26 giugno u.s. la Commissione osserva che l'individuazione dei controinteressati effettuata dal nei Ministeri del Lavoro e dello Sviluppo Economico appare errata, atteso che i dati oscurati e sui quali il ricorrente ha chiesto l'accesso, attengono verosimilmente a soci della cooperativa interessata dall'attività ispettiva.

Resta ferma, pertanto, l'esigenza di notificare il ricorso a questi ultimi, essendo il relativo incombenza posto a carico di parte resistente.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R n. 184, 12 aprile 2006, rinnova la richiesta di notifica all'amministrazione, dichiarando inammissibile l'istanza di definizione nel merito del ricorso. I termini della decisione sono interrotti.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.ra

contro

Amministrazione resistente: INPS – Direzione Provinciale di Livorno

Fatto

La sig.ra, a seguito della reiezione della propria domanda per l'ottenimento dell'indennità di disoccupazione, ha presentato in data 22 gennaio 2011 istanza di accesso alla documentazione relativa a tale diniego.

Nella prospettazione fornita dalla ricorrente odierna, parte resistente non avrebbe dato seguito all'istanza nei trenta giorni successivi e pertanto, in data 1 marzo u.s. la ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

In data 9 marzo u.s. parte resistente ha trasmesso alla scrivente una memoria difensiva nella quale, oltre ad entrare nel merito della vicenda concernente la mancata concessione dell'indennità richiesta dalla ricorrente, fa riferimento all'avvenuto esercizio dell'accesso alla documentazione richiesta da parte del padre della sig.ra Nella seduta del 6 aprile u.s. la Commissione stante la radicale diversità della prospettazione della fattispecie fornita dalla ricorrente e da parte resistente, invitava quest'ultima a trasmettere alla scrivente il verbale delle operazioni di accesso consentito dall'INPS in favore del padre della ricorrente interrompendo i termini di legge.

L'amministrazione, con nota del 21 giugno u.s. da atto di aver accolto in via di autotutela la domanda per la concessione dell'indennità di disoccupazione, chiedendo, pertanto, di dichiarare improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere.

Diritto

Sul gravame presentato dalla sig.ra e alla luce della memoria di parte resistente del 21 giugno u.s. la Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara improcedibile per intervenuta cessazione della materia del contendere.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Roma Capitale - Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica.

Fatto

La sig.ra, rappresentata e difesa dall'Avv., con diverse istanze d'accesso – l'ultima delle quali datata 9 marzo 2011 – chiedeva di poter accedere alla documentazione concernente il rilascio di concessioni edilizie per l'esecuzione di importanti lavori sul terreno confinante con quello di proprietà della richiedente.

Con comunicazione del 13 maggio successivo, ricevuta dall'odierna ricorrente in data 20 maggio 2011, parte resistente negava l'accesso ritenendo prevalenti gli interessi opposti dai controinteressati in ordine alla tutela della loro riservatezza.

Contro tale determinazione la Sig.ra in data 16 giugno u.s. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

Diritto

La Commissione rileva preliminarmente la propria incompetenza rispetto al ricorso presentato dalla ricorrente nei confronti dell'amministrazione resistente.

A tale specifico riguardo si rileva che dal combinato disposto degli articoli 25, comma 4, l. n. 241/1990 e 12 D.P.R. n. 184/06, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione locale, come nel caso di specie, la Commissione non è competente.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: sig.ra

contro

Amministrazione resistente: Azienda sanitaria provinciale n. 5 - Messina

Fatto

La sig.ra in persona del suo legale rappresentante ha chiesto il 3 maggio 2011 in qualità di infermiera all'Azienda sanitaria in epigrafe copia dell'elenco del personale provvisoriamente trasferito dai poliambulatori di Sant'Agata Militello e Patti agli ospedali dei medesimi comuni dall'1 settembre 2009 a tutto il 2010. Lamentando il silenzio-rigetto dell'amministrazione parte ricorrente si è rivolta il 15 giugno 2011 a questa Commissione chiedendone l'intervento.

Diritto

La Commissione rileva preliminarmente la propria incompetenza rispetto alla richiesta formulata da parte ricorrente avverso l'Azienda sanitaria provinciale n. 5 di Messina. A tale riguardo si rileva che dal combinato disposto dell'articolo 25, comma 4, legge n. 241/90 e dell'articolo 12 d.P.R. n. 184/2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego espresso o tacito di accesso, ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: sig.ra

contro

Amministrazione resistente: Equitalia Sardegna spa

Fatto

L'istante ha chiesto il 21 maggio 2011 a Equitalia spa di accedere, in relazione a ciascuna di una serie di cartelle esattoriali alla stessa riferite, e nell'istanza specificate, a quanto segue:

1. copia delle relate di notifica, affinché siano chiare firma e data;
2. nome del messo notificatore, atto di nomina e autorizzazione a esercitare nel territorio comunale;
3. natura del rapporto di lavoro del messo con Equitalia o con altra società terza, e, in questo secondo caso, nome p. iva e sede legale della società datrice di lavoro del messo, tipo di contratto e mansione, nonché orari di lavoro, copia del DURC della società convenzionata, dei documenti di regolarità contributiva, sanitaria e di sicurezza sul posto di lavoro, il nome del responsabile della sicurezza e del rappresentante dei lavoratori, il piano operativo sicurezza, valutazione rischi, numero posizione INPS e INAIL della società cui fa capo il messo;
4. copia della convenzione che ha dato origine all'atto di nomina dei messi notificatori straordinari, e dell'iscrizione della società all'apposito albo del Ministero delle finanze;
5. attestazione da cui risulti che la società è iscritta all'albo del Ministero delle finanze delle società private abilitate alla riscossione e notificazione;
6. nota di trasmissione alla Prefettura dell'abilitazione del messo;
7. copia del corso e relativo titolo di abilitazione ex l. 296/06 art. 1 cc. 158, 159, 160, 182;
8. ogni altro documento utile a evidenziare il rispetto delle modalità di notifica con particolare riferimento ad alcune disposizioni di rango legislativo specificamente indicate.

Questo al fine di verificare se le procedure di notifica delle cartelle esattoriali siano o meno corrette.

Lamentando la mancata risposta dell'amministrazione l'istante ha presentato ricorso il 20 giugno 2011 a questa Commissione, chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Il ricorso deve essere accolto nei limiti appresso indicati.

Riguardo i documenti di cui ai punti 1) e 2) in fatto, appare fondata la pretesa del ricorrente ad avere accesso alle relate di notifica e all'atto di nomina del messo in questione, poiché la data, la conoscenza del nome del messo e la sussistenza di un valido atto di nomina dello stesso condizionano la validità della notificazione delle cartelle in questione.

Per quanto riguarda la documentazione di cui al punto 7) in fatto, la Commissione ritiene inconferente la normativa richiamata dall'istante a sostegno di quanto domandato, essendo la stessa riferita alle c.d. notifiche dirette operate dagli enti impositori per la notifica di atti di accertamento di tributi locali o afferenti le procedure esecutive di cui al T.U. riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, mentre la fattispecie in questione è invece normata dall'art. 12 del dlgs 46/99, che recita: "Il concessionario, per la notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi contenenti l'intimazione ad adempiere, può nominare uno o più messi notificatori. Il messo notificatore esercita le sue funzioni nei comuni compresi nell'ambito del concessionario che lo ha nominato e non può farsi rappresentare né sostituire." L'abilitazione non è in questo caso null'altro che l'espressa nomina del messo fatta dal concessionario, e esterna la sua validità in tutto il territorio in

PLENUM 7 LUGLIO 2011

cui opera il concessionario stesso. Essendo pertanto inesistenti i titoli chiesti in ostensione, va respinta tale richiesta di parte ricorrente.

Il ricorso deve essere respinto inoltre per genericità nella parte concernente la mancata ostensione dei documenti di cui al punto 8), che non sono specificamente individuati dal ricorrente.

Non vi è poi interesse ad accedere, ai sensi dell'art. 24, comma 3 della legge n. 241/1990, ai documenti di cui ai punti 3), 4), 5) e 6), documenti la cui conoscenza è irrilevante al fine di accertare la validità della notificazione delle cartelle in questione: l'accesso risulterebbe quindi un indebito controllo generalizzato dell'attività della pubblica amministrazione.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso, nei limiti di cui in motivazione, e invita per effetto l'Amministrazione a riesaminare entro trenta giorni l'istanza di accesso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: sig.ra

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle entrate

Fatto

La sig.ra il 23 dicembre 2010 ha chiesto all'Amministrazione copia del nuovo contratto di locazione di una casa di cui era precedentemente inquilina, al fine di dimostrare la risoluzione di fatto del precedente rapporto di locazione, e ottenere il rimborso del deposito cauzionale, asseritamente non corrispostole dal proprietario dell'immobile. Non avendo ricevuto risposta alcuna il 18 giugno 2011 la ha presentato ricorso a questa Commissione, chiedendone l'accoglimento.

Diritto

La Commissione rileva preliminarmente la tardività della presentazione del ricorso. L'articolo 12, comma 2, D.P.R. n. 184/2006 dispone infatti che il gravame avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio-rigetto. Nel caso di specie tale termine è decorso.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile ai sensi dell'art. 12, comma 8, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: sig.ra

contro

Amministrazione resistente: Equitalia Sardegna spa

Fatto

L'istante ha chiesto il 27 aprile 2011 a Equitalia spa di accedere, in relazione a ciascuna di una serie di cartelle esattoriali alla stessa riferite, e nell'istanza specificate, a quanto segue:

1. copia delle relate di notifica, affinché siano chiare firma e data;
2. nome del messo notificatore, atto di nomina e autorizzazione a esercitare nel territorio comunale;
3. natura del rapporto di lavoro del messo con Equitalia o con altra società terza, e, in questo secondo caso, nome p. iva e sede legale della società datrice di lavoro del messo, tipo di contratto e mansione, nonché orari di lavoro, copia del DURC della società convenzionata, dei documenti di regolarità contributiva, sanitaria e di sicurezza sul posto di lavoro, il nome del responsabile della sicurezza e del rappresentante dei lavoratori, il piano operativo sicurezza, valutazione rischi, numero posizione INPS e INAIL della società cui fa capo il messo;
4. copia della convenzione che ha dato origine all'atto di nomina dei messi notificatori straordinari, e dell'iscrizione della società all'apposito albo del Ministero delle finanze;
5. attestazione da cui risulti che la società è iscritta all'albo del Ministero delle finanze delle società private abilitate alla riscossione e notificazione;
6. nota di trasmissione alla Prefettura dell'abilitazione del messo;
7. copia del corso e relativo titolo di abilitazione ex l. 296/06 art. 1 cc. 158, 159, 160, 182;
8. ogni altro documento utile a evidenziare il rispetto delle modalità di notifica con particolare riferimento ad alcune disposizioni di rango legislativo specificamente indicate.

Questo al fine di verificare se le procedure di notifica delle cartelle esattoriali siano o meno corrette.

Avendo Equitalia provveduto a inviare all'istante, il 24 maggio 2011, esclusivamente le relate di notifica di cui al punto 1), la sig.ra ha presentato ricorso il 23 giugno 2011 a questa Commissione, chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Premesso che la materia del contendere è limitata alla questione del diniego di accesso di cui ai punti da 2) a 8) in fatto, e che l'originaria istanza risulta invece soddisfatta con riferimento ai documenti di cui al punto 1), il ricorso deve essere accolto nei limiti appresso indicati.

Appare fondata la pretesa del ricorrente ad avere accesso ai documenti di cui al punto 2) poiché la sussistenza di un valido atto di nomina del messo condiziona la validità della notificazione delle cartelle in questione.

Per quanto riguarda la documentazione di cui al punto 7) in fatto, la Commissione ritiene inconferente la normativa richiamata dall'istante a sostegno di quanto domandato, essendo la stessa riferita alle c.d. notifiche dirette operate dagli enti impositori per la notifica di atti di accertamento di tributi locali o afferenti le procedure esecutive di cui al T.U. riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, mentre la fattispecie in questione è invece normata dall'art. 12 del dlgs 46/99, che recita: "Il concessionario, per la notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi contenenti l'intimazione ad adempiere, può nominare uno o più messi notificatori. Il messo notificatore esercita le sue funzioni nei comuni compresi nell'ambito del concessionario che lo ha nominato e

PLENUM 7 LUGLIO 2011

non può farsi rappresentare né sostituire.” L’abilitazione non è in questo caso null’altro che l’espressa nomina del messo fatta dal concessionario, e esterna la sua validità in tutto il territorio in cui opera il concessionario stesso. Essendo pertanto inesistenti i titoli chiesti in ostensione, va respinta tale richiesta di parte ricorrente.

Il ricorso deve essere respinto inoltre per genericità nella parte concernente la mancata ostensione dei documenti di cui al punto 8), che non sono specificamente individuati dal ricorrente.

Non vi è poi interesse ad accedere, ai sensi dell’art. 24, comma 3 della legge n. 241/1990, ai documenti di cui ai punti 3), 4), 5) e 6), documenti la cui conoscenza è irrilevante al fine di accertare la validità della notificazione delle cartelle in questione: l’accesso risulterebbe quindi un indebito controllo generalizzato dell’attività della pubblica amministrazione.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso, nei limiti di cui in motivazione, e invita per effetto l’Amministrazione a riesaminare entro trenta giorni l’istanza di accesso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: sig.

contro

Amministrazione resistente: IPSAAR “.....” – (OR)

Fatto

L'istante ha chiesto il 13 maggio c.a. alla scuola in epigrafe, da cui dipende, visione ed eventuale copia degli indici e dei documenti contenuti in due suoi fascicoli personali, al fine di predisporre un ricorso al giudice del lavoro, e che dell'accesso sia redatto verbale. Il 4 giugno seguente l'amministrazione con nota interlocutoria chiede di dettagliare i documenti chiesti, e aggiunge che gli indici non sono documenti. L'istante il 14 giugno ha comunicato di non conoscere l'esatto protocollo dei documenti chiesti. Il, non essendo pervenuta altra risposta da parte resistente, ha infine presentato ricorso, il 24 giugno 2011, a questa Commissione, chiedendone l'accoglimento. Nel ricorso si lamenta inoltre il mancato rispetto, da parte della scuola, di precedente decisione della Commissione per l'accesso favorevole all'odierno ricorrente. Nota di parte resistente del 4 luglio chiede il rinvio del plenum della Commissione perché la preside è impegnata con gli esami di Stato.

Diritto

Il ricorso è fondato. Il ricorrente è titolare di un interesse endoprocedimentale ad accedere ai documenti dei propri fascicoli personali, a norma dell'art. 10 legge 241/90. Né appaiono dotati di pregio i rilievi mossi dall'amministrazione, essendo gli indici comprensibili all'interno della definizione di documento amministrativo data dall'art. 22 della legge 241/90, e non essendo l'accedente tenuto, qualora non lo conosca, a indicare precisamente l'intestazione dei documenti o il numero di protocollo, ma solo a dare, come nel caso odierno, indicazioni sufficienti all'individuazione di quanto chiesto.

Quanto infine al mancato rispetto della precedente decisione di questa Commissione, si ricorda che, a norma dell'art. 25 della legge 241/90, qualora l'amministrazione resistente non emani un motivato provvedimento confermativo del diniego entro trenta giorni dal ricevimento della decisione della Commissione, l'accesso è considerato consentito, e l'inottemperanza è quindi abusiva.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo ritiene fondato, e per l'effetto invita l'Amministrazione a rivedere la propria posizione, entro trenta giorni, sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: sig.

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle entrate – direz. prov. Reggio Calabria

Fatto

L'odierno ricorrente ha chiesto l'11 maggio 2011 all'Amministrazione epigrafata copia della documentazione reddituale dell'ex coniuge, per utilizzarla in giudizio di modifica delle condizioni di separazione. Il 15 giugno 2011 l'Agenzia ha negato l'accesso a quanto domandato. Avverso tale diniego il sig. ha presentato il 27 giugno 2011 ricorso a questa Commissione, chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Preliminarmente la Commissione osserva quanto segue: il ricorso in esame non può essere accolto poiché investe dati di una terza persona controinteressata, già individuata in sede di presentazione della richiesta di accesso, alla quale il ricorso stesso doveva essere notificato, a pena di inammissibilità, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. c), del D.P.R. n. 184/2006. Nel caso di specie, essendo note a parte ricorrente le generalità del soggetto controinteressato, la stessa avrebbe dovuto provvedere alla notifica del presente ricorso nei suoi confronti.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 12 comma 7, lett. c) del D.P.R. n. 184/2006.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: sig.ra

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'interno

Fatto

La signora ha chiesto il 16 maggio 2011 al Ministero copia della relazione ministeriale redatta sul ricorso al Capo dello Stato dalla medesima presentato il 20 gennaio 2004. Non avendo ricevuto risposta alcuna, la è ricorsa il 22 giugno 2011 a questa Commissione, perché intervenga secondo legge. Memoria di parte resistente, pur negando la ricezione dell'istanza di accesso, fa presente di aver inviato alla ricorrente, il 24 giugno 2011, il documento chiesto. Gli atti allegati alla memoria per suffragare quanto affermato, tuttavia, risultano inconferenti, essendo relativi alla trasmissione delle relazioni ministeriali rese su ricorsi parimenti presentati dalla ricorrente, ma in data 13 gennaio 2004, 30 dicembre 2004 e 11 gennaio 2005.

Diritto

La Commissione invita parte resistente a trasmetterle prova dell'avvenuto invio della relazione ministeriale relativa al ricorso straordinario al Capo dello Stato presentato dalla sig.ra il 20 gennaio 2004.

PQM

La Commissione invita l'Amministrazione a comunicarle quanto richiesto. I termini di legge sono interrotti per l'adempimento dell'incombente istruttorio.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: mar. c.

contro

Amministrazione resistente: Polizia municipale di Isola Liri (FR)

Fatto

Il ricorrente ha spedito il 15 aprile 2011 alla Polizia municipale di Isola Liri un'istanza, ricevuta dall'amministrazione il 18 dello stesso mese, in cui chiede accesso ai verbali dell'intervento di una pattuglia, avendone interesse per motivi giudiziari. Non avendo ricevuto dall'ufficio adito alcuna risposta il ha fatto ricorso il 20 giugno 2011 a questa Commissione, chiedendone l'accoglimento. Parte resistente il 30 giugno ha inviato per conoscenza a questa Commissione copia di una nota inviata al ricorrente il 27 giugno 2011, in cui nega la ricezione dell'istanza di accesso e si dichiara disponibile a fornire la chiesta relazione della pattuglia.

Diritto

La Commissione rileva preliminarmente la propria incompetenza rispetto alla richiesta formulata da parte ricorrente avverso la Polizia municipale di Isola Liri. A tale riguardo si rileva che dal combinato disposto dell'articolo 25, comma 4, legge n. 241/90 e dell'articolo 12 d.P.R. n. 184/2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego espresso o tacito di accesso, ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: ten. col.

contro

Amministrazione resistente: Avvocatura distrettuale dello Stato - Catania

Fatto

L'istante, in servizio presso la Guardia di finanza di Reggio Calabria, ha preso visione, il 16 luglio 2010, dei documenti depositati al TAR di Catania dall'Avvocatura distrettuale dello Stato nell'ambito di un ricorso, tuttora pendente, esperito dal stesso avverso il suo trasferimento da Milazzo a Napoli. Trovando il fascicolo processuale mancante di alcuni allegati alla nota con cui il Comando generale della Guardia di finanza ha fornito all'Avvocatura il rapporto difensivo, l'istante ha chiesto il 16 maggio 2011 tali atti all'Avvocatura dello Stato di Catania, ai sensi degli artt. 22 e segg. della legge n. 241/90. Il 20 giugno 2011, inesitata l'istanza, il ha presentato ricorso a questa Commissione avverso il tacito diniego, chiedendo l'adozione degli opportuni provvedimenti.

Diritto

La Commissione ritiene di dover respingere l'odierno gravame. Il DPCM n. 200/96 sottrae all'accesso i documenti coperti da segreto professionale, con particolare riferimento alla documentazione difensiva scaturente da rapporti tra amministrazione e Avvocatura dello Stato, qualora essi siano preordinati alla fase difensiva nell'ambito di un contenzioso in atto. Se il parere o il documento coinvolgente l'Avvocatura viene reso in una fase endoprocedimentale, prodromica quindi ad un provvedimento amministrativo, è ammesso l'accesso, mentre se viene reso in una fase contenziosa o anche precontenziosa, l'accesso è escluso a tutela delle esigenze di difesa (così TAR Lazio n. 7930/08).

PQM

La Commissione respinge il ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: dott.

contro

Amministrazione resistente: Università Kore - Enna

Fatto

L'istante ha chiesto il 21 aprile c.a. all'amministrazione epigrafata accesso ai verbali d'esame personalmente redatti l'1 e 14 febbraio scorsi quale Presidente di commissione negli esami di diritto internazionale dello sport e dell'Unione europea. L'Università ha riscontrato la richiesta il 19 maggio, con nota in cui, pur manifestando una astratta disponibilità all'ostensione di quanto chiesto, viene domandata l'integrazione della motivazione sottesa all'istanza. Il ha comunicato il giorno seguente agli Uffici che necessita dei documenti nell'ambito di un ricorso al Capo dello Stato presentato per ottenere il pagamento delle trasferte. Non avendo avuto più alcuna risposta da parte resistente il ha presentato il 22 giugno 2011 a questa Commissione ricorso avverso tale silenzio-rigetto, chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Il ricorso è fondato.

Il ricorrente, quale redattore dei verbali chiesti, è senza dubbio titolare di un interesse endoprocedimentale all'accesso.

Al riguardo, si ricorda che il legislatore ha sottoposto il diritto di accesso ad una diversa disciplina a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera a), legge n. 241 del 1990, ai sensi del quale: "I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24". A differenza dell'accesso della seconda specie, qui l'interesse del richiedente è considerato dallo stesso legislatore *in re ipsa*, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento a conferire la legittimazione a prendere visione ed estrarre copia dei documenti afferenti a procedimenti cui si sia preso parte.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo accoglie, e, per l'effetto, invita l'amministrazione a riesaminare la vicenda, entro trenta giorni, sulla base delle considerazioni svolte.